Proposta N° 31/ Prot. **Data 16/06/2015**		Inviata ai capi gruppo Consiliari il _____ Prot.N° _____ **L'impiegato responsabile** _____

Comune di Alcamo

PROVINCIA DI TRAPANI

Copia deliberazione del Consiglio Comunale

N° 110 del Reg. Data 28/09/2015	**OGGETTO:**	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER SENTENZA N. 300 DEL 21-01-2015 EMESSA DALLA CORTE DI APPELLO DI PALERMO – I SEZIONE CIVILE PER LA CAUSA CIVILE ISCRITTA AL N. 2624/2010 R.G. CONT. CIV. PROPOSTO DA MESSANA FRANCESCO & C. CONTRO COMUNE DI ALCAMO
Parte riservata alla Ragioneria **Bilancio _____** ATTO n._____ Titolo _____ Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____ Cap._____		**NOTE**

L'anno duemilaquindici il giorno ventotto del mese di settembre alle ore 18,30 nella sala Consiliare del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei signori:

		Pres.	Ass.			Pres.	Ass.
1	Raneri Pasquale	SI	-	16	Campisi Giuseppe	-	SI
2	Ferrarella Francesco	SI	-	17	Longo Alessandro	SI	-
3	Milito Stefano (1962)	SI	-	18	Milito Stefano (1959)	SI	-
4	Caldarella Gioacchina	SI	-	19	Dara Francesco	SI	-
5	Fundarò Antonio	SI	-	20	Dara Sebastiano	SI	-
6	Vesco Benedetto	SI	-	21	Vario Marianna	SI	-
7	Nicolosi Antonio	SI	-	22	Ruisi Mauro	SI	-
8	D'Angelo Vito Savio	-	SI	23	Allegro Anna Maria	SI	-
9	Caldarella Ignazio	SI	-	24	Trovato Salvatore	SI	-
10	Rimi Francesco	SI	-	25	Calvaruso Alessandro	SI	-
11	Pipitone Antonio	SI	-	26	Di Bona Lorena	SI	-
12	Pirrone Rosario Dario	SI	-	27	Intravaia Gaetano	SI	-
13	Castrogiovanni Leonardo	SI	-	28	Coppola Gaspare	SI	-
14	Scibilia Giuseppe	-	SI	29	Lombardo Vito	SI	-
15	Stabile Giuseppe	SI	-	30	Sciacca Francesco	SI	-

TOTALE PRESENTI N. 27 TOTALE ASSENTI N. 3

Assume la Presidenza il V/Presidente Benedetto Vesco
Partecipa il Segretario Generale F.F. del Comune Dr. Marco Cascio

Consiglieri scrutatori

1) Sciacca Francesco
2) Castrogiovanni Leonardo
3) Caldarella Gioacchina

La seduta è pubblica

In continuazione di seduta Consiglieri presenti n. 27

IL PRESIDENTE

Passa a trattare l'argomento posto al n. 4 dell'o.d.g. relativo a: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER SENTENZA N. 300 DEL 21-01-2015 EMESSA DALLA CORTE DI APPELLO DI PALERMO – I SEZIONE CIVILE PER LA CAUSA CIVILE ISCRITTA AL N. 2624/2010 R.G. CONT. CIV. PROPOSTO DA MESSANA FRANCESCO & C. CONTRO COMUNE DI ALCAMO e sottopone al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente deliberazione avente ad oggetto: **Riconoscimento debito fuori bilancio per Sentenza n. 300 del 21-01-2015 emessa dalla Corte di Appello di Palermo – I Sezione Civile per la causa civile iscritta al n. 2624/2010 R.G. Cont. Civ. proposto da Messana Francesco & C. contro Comune di Alcamo.**

Premesso che :

- con Atto di citazione del 26 ottobre 2000, la Sig.ra Amodeo Marianna (al cui decesso sono subentrati gli eredi Sigg.ri : **Messana Francesco**, nato in Alcamo il 09-11-1936 – C.F.: MSSFNC36S29A176N e residente a Heidenhei-Flamenwg 38 – Germania, **Messana Caterina**, nata in Alcamo il 18-09-1938 –C.F.: MSSCRN38P58A176F e residente a Palermo in Via Cristoforo Colombo n°2/B, **Messana Vincenzo**, nato in Alcamo il 20-10-1940 – C.F.: MSSVCN40R20A176Z e residente ad Alcamo in Via G. Ungaretti n°6, **Messana Egidio Pietro Maria**, nato in Alcamo il 25-02-1945 –C.F.: MSSGPT45B25A176X e residente ad Alcamo in Via Porta Stella n°20), conveniva avanti alla Corte di Appello di Palermo il Comune di Alcamo, chiedendo che fossero giudizialmente determinate le indennità spettanti per l'occupazione temporanea e l'espropriazione di un fabbricato di sua proprietà identificato al Fg. 124/E Part. 769 occorso per la realizzazione dei "***Lavori di prolungamento del Viale Europa***", considerando inadeguate le indennità provvisorie offerte alla stessa ed inferiori ai prezzi correnti di mercato nella zona interessata dall'intervento;

- con Sentenza <u>non definitiva</u> n°591/2003 del 5-03-2003, depositata in data 11-06-2003, iscritta al Reg. Gen. N°1445/2000, la Corte di Appello di Palermo :
  - Determinava in € 36.387,37=l'indennità dovuta dal Comune di Alcamo per l'espropriazione del fabbricato sopracitato ed in € 7.097,79 l'indennità spettante per

l'occupazione temporanea dell'immobile disposta con Ordinanza n°144 del 13-06-1996;

- Disponeva procedersi alla ulteriore istruzione per l'indennità relativa all'occupazione temporanea disposta con Ordinanza n°169 del 27-07-1992;

- con Sentenza definitiva n°695/2004 del 14 maggio 2004, depositata in data 09-06-2004, la Corte di Appello di Palermo dichiarava inammissibile la domanda di determinazione dell'indennità di occupazione temporanea del fabbricato di cui sopra, disposta con Provvedimento del 27-07-1992, in quanto detta occupazione era illegittima per invalidità della dichiarazione di pubblica utilità, posto che il termine ivi indicato per il completamento dei lavori era assolutamente indeterminato;

- Avverso la superiore Sentenza, i Sigg.ri **Messana Francesco**, **Messana Caterina**, **Messana Vincenzo** e **Messana Egidio Pietro Maria**, sopra meglio generalizzati, proponevano ricorso per Cassazione;

- La Suprema Corte, con Sentenza n°17678/2010 del 10 giugno 2010:
  - Ribadiva che, la dichiarazione di pubblica utilità priva dell'indicazione dei termini entro cui compiere la procedura espropriativa e i lavori, era inidonea a far sorgere il potere espropriativo e affievolire il diritto soggettivo di proprietà sui beni espropriati;
  - Accoglieva, quanto lamentato dai Sigg.ri Messana secondo i quali la Corte di Appello non aveva determinato l'indennità dovuta per l'occupazione disposta con provvedimento datato 27 luglio 1992 e diversamente da quanto ritenuto dal primo Giudice, la dichiarazione di pubblica utilità che aveva preceduto il provvedimento di occupazione del 27 luglio 1992 era valida e operante e, pertanto, "….*nessun vizio poteva essere attribuito al successivo Decreto di occupazione d'urgenza del 27 luglio 1992*" e che, quindi, ai Sigg.ri Messana spettava anche l'indennizzo per la compressione del loro diritto dominicale in conseguenza di detto provvedimento ablatorio;
- La Suprema Corte, pertanto, cassava la Sentenza impugnata e rinviava alla stessa Corte di Appello di Palermo di provvedere alla suddetta determinazione oltre al pagamento delle spese del giudizio di legittimità;
- Con Atto dell'1-12-2010, i Sigg.ri **Messana Francesco**, **Messana Caterina**, **Messana Vincenzo** e **Messana Egidio Pietro Maria**, convenivano il Comune di Alcamo innanzi alla Corte di Appello di Palermo per la determinazione dell'indennità in questione secondo le direttive della Corte Suprema;
- Il Comune di Alcamo, costituitosi, ha chiesto che l'indennità per l'occupazione temporanea venisse determinata secondo le indicazioni della Corte Suprema e che le spese di giudizio di legittimità venissero compensate;

Considerato che:

- La Corte di Appello di Palermo - prima sezione civile - ha emesso la Sentenza n. 300/2015 – Reg. gen. 2624/10, notificata a questo Ente il 20-03-2015, condannando il Comune di Alcamo a depositare presso la Cassa DD.PP. (detraendo quanto eventualmente già versato), la somma di € 22.931,00= a titolo di indennità per l'occupazione del

fabbricato identificato in catasto al Fg. 124/E Part. 769 e condannava, altresì, questa Amministrazione appellata alla refusione delle spese processuali del giudizio di rinvio, liquidate in € 1.889,00= oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A., compensando tra le parti quelle del giudizio di legittimità;

Preso atto che:

- questo Comune nel periodo di occupazione decorrente dal 27 luglio 1992 al 17 luglio 1996 non ha depositato alcuna somma a titolo di indennità di occupazione presso la Cassa DD.PP.;

- **Ritenuto,** per i motivi espressi in narrativa, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. d) del Decreto Legislativo 267/2000, dover riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza n. 300/2015 emessa dalla Corte di Appello di Palermo - Prima Sezione Civile, promossa dai Sigg.ri : **Messana Francesco**, nato in Alcamo il 09-11-1936 – C.F.: MSSFNC36S29A176N e residente a Heidenhei-Flamenwg 38 – Germania, **Messana Caterina**, nata in Alcamo il 18-09-1938 –C.F.: MSSCRN38P58A176F e residente a Palermo in Via Cristoforo Colombo n°2/B, **Messana Vincenzo**, nato in Alcamo il 20-10-1940 – C.F.: MSSVCN40R20A176Z e residente ad Alcamo in Via G. Ungaretti n°6, **Messana Egidio Pietro Maria**, nato in Alcamo il 25-02-1945 – C.F.: MSSGPT45B25A176X e residente ad Alcamo in Via Porta Stella n°20), contro il Comune di Alcamo, ammontante a **€. 25.756,73=di cui:**

- ✓ Somma da depositare presso Cassa DD.PP.: € 22.931,00=:

- ✓ Somma da liquidare per spese legali: € 2.825,73= ovvero**:**

- € 1.889,00= per spese processuali;
- € 283,35= per spese generali 15% dovute per legge;
- € 86,89= per C.P.A. al 4%;
- € 497,03= per I.V.A. al 22%
- €. 2.756,27 sommano
- €. 69,46 per spese vive

  €. 2.825,73

- ✓ **Alla detta somma vanno aggiunte le spese di registrazione delle Sentenze per € 435,50=** di cui:

- R. sent 17678/2010 Corte di Cassazione €. 185,50
- R. Sent. 300/2015 della Corte di Appello di Palermo per €. 250,00 circa (in attesa di determinazione da parte dell'Agenzia delle Entrate;

per cui il debito fuori bilancio va riconosciuto per una somma complessiva di € 26.192,23 = che si arrotonda ad €. 26.500,00=.

Vista la comunicazione prot. n°8048 del 17-04-2015 trasmessa al Segretario Generale di questo Ente e resa ai sensi dell'art.55 bis del vigente Regolamento di contabilità per il riconoscimento del debito fuori bilancio di cui sopra;

- **Vista** la Relazione del Segretario Generale pervenuta a mezzo e-mail in data 10-06-2015 sulla comunicazione di cui al precedente punto;
- **Visto** il parere reso in data.....dalla seconda Commissione Consiliare;
- **Visto** il parere reso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data.....;

- **Visti** i pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente dal Dirigente del V Settore Urbanistica e Pianificazione del Territorio dal Dirigente dell'Avvocatura Comunale e dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

PROPONE DI DELIBERARE

1) **Di riconoscere**, per i motivi espressi in narrativa, la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza n. 300/2015 della Corte di Appello di Palermo - prima sezione civile, promossa dai Sigg.ri: **Messana Francesco**, nato in Alcamo il 09-11-1936 –C.F.: MSSFNC36S29A176N e residente a Heidenhei-Flamenwg 38 – Germania, **Messana Caterina**, nata in Alcamo il 18-09-1938 –C.F.: MSSCRN38P58A176F e residente a Palermo in Via Cristoforo Colombo n°2/B, **Messana Vincenzo**, nato in Alcamo il 20-10-1940 – C.F.: MSSVCN40R20A176Z e residente ad Alcamo in Via G. Ungaretti n°6, **Messana Egidio Pietro Maria**, nato Alcamo il 25-02-1945 – C.F.: MSSGPT45B25A176X e residente ad Alcamo in Via Porta Stella n°20), contro il Comune di Alcamo, **per complessivi € 26.192,24.= meglio specificato in premessa che si arrotonda ad €. 26.500,00;**

2) **Di dare atto** che per il debito in parola può farsi fronte con prelevamento dal Cap. 112380 denominato "Oneri straordinari della gestione corrente" – Codice di intervento 1.01.08.08 del bilancio esercizio finanziario provvisorio 2015;

3) **Di demandare** al Dirigente del V Settore Urbanistica e Pianificazione del Territorio l'espletamento degli atti gestionali, ivi compresa la regolarizzazione contabile, ove necessaria.

Entrano in aula i Cons.ri: Campisi e D'Angelo	Presenti n. 29
Esce dall'aula il Cons.re Intravaia	Presenti n. 28
Entra in aula il Presidente Scibilia che assume la Presidenza	presenti n. 29

Cons.re Vario:
Fà presente che in questo debito manca la consulenza tecnica del primo processo ovvero i quesiti che aveva chiesto il giudice dove sulla base di questi si fa poi una relazione. Chiede poi di sapere dall'ufficio competente come mai non sapeva parlare del debito in questione quando è stato chiesto quanto era stato stimato il terreno. Riferisce altresì che questo debito è stato rinviato per ben tre volte e che questa sera mancano i dirigenti.
Cons.re Calvaruso:
"Grazie Presidente, vorrei capire chi è il nostro interlocutore tecnico ed amministrativo".
Presidente:
"Infatti è la domanda che mi sono…. Poc'anzi era presente l'Urbanistica qui e nel giro di trenta secondi si sono volatilizzati"
Cons.re Calvaruso:
"Il problema è, Presidente, che quando si toccano determinati argomenti c'è il fuggi fuggi, è il discorso che dicevamo all'inizio quando trattavamo l'interrogazione. E' uno di quei punti in cui manca la documentazione, la documentazione è incerta ecc…ecc..Io rimango sempre più perplesso di ciò che succede in questo Comune di Alcamo, ovviamente! Con chi devo parlare, Presidente mi scusi, con l'Ufficio Legale devo parlare! Lei mi sa dire come è andato

il processo? Se lei è in grado di rispondere, io posso continuare. Presidente può chiamare un attimino il Commissario? Se non è andato via può chiamare il Commissario, così si rende conto effettivamente di quello che c'è all'interno di questo Comune di Alcamo. Se non è andato via, lo chiami e lo faccia venire qua! "

Presidente:

"Qui abbiamo un pezzo di Urbanistica. Aspettiamo il Commissario?"

Cons.re Calvaruso:

"Faccia lei! Commissario…Avvocatura…non so! Mi dice lei con chi devo parlare?"

Presidente:

"Il Commissario sta per arrivare."

Cons.re Calvaruso:

"Soprattutto, Presidente è imbarazzante per chi ci segue da fuori."

Presidente:

"Ma anche per noi consiglieri, è un modus operandi che è diventato veramente una piaga."

Cons.re Calvaruso:

"Presidente, nel frattempo per capire meglio come si è svolto l'esame di questo debito fuori bilancio vorrei leggere all'intero Consiglio Comunale delle note che ci sono pervenute da parte di impiegati del Comune e dall'avvocato Silvana Maria Calvaruso che ha seguito la seconda parte del processo.

Al Presidente della II^ Commissione Consiliare di Studio e Consultazione - sede –

Oggetto: Convocazione Seconda Commissione Consiliare di Studio e Consultazione del 03/08/2015 – Riconoscimento debito fuori bilancio per sentenza n. 300 del 21/05/2015.

Con riferimento alla convocazione in oggetto si comunica che i sottoscritti E.A.Parrino e dott. A. Palmeri non hanno mai avuto assegnata la sentenza n. 300, emessa dalla Corte di appello di Palermo, perché non di competenza degli stessi ma, presumibilmente, di altro Settore e pertanto nulla hanno da riferire in merito al riconoscimento del debito fuori bilancio di che trattasi.

E questa è la nota che avete mandato voi, peccato che noi avevamo chiesto delle informazioni su delle relazioni che sono firmate proprio da lei e dall'ing. Parrino. Dico peccato, però se voi non ne sapete niente! Guarda caso sono firmate da tutti e due però la nota dice che voi non ne sapete niente.

La seconda nota è:

Al Presidente della II^ Commissione Consiliare di Studio e Consultazione – sede –

Oggetto: Richiesta documenti del 02/09/2015. Riconoscimento debito fuori bilancio…..

Con riferimento alla richiesta in oggetto, si comunica che lo scrivente essendo stato trasferito dal Settore Pianificazione ad altro settore da più di un decennio, non è più in possesso di quanto richiesto da codesta Spett/le Commissione.

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti di competenza. Peccato architetto che l'Ufficio Legale è a toccare alla sua stanza o quasi, quindi diciamo che la documentazione si potrebbe avere dalla stanza accanto, quindi diciamo che la sua seconda nota non c'entra nemmeno ma comunque mettiamola pure agli atti.

La terza invece è dell'avvocato Calvaruso che dice: In riferimento ai chiarimenti richiesti verbalmente in ordine ai quesiti posti dal giudice di 1° grado nominato C.T.U. dall'esame del fascicolo consegnato a questo legale nominato per il giudizio n. 2624/10 svoltasi dinnanzi la Corte di Appello di Palermo in sede di rinvio e finalizzata alla determinazione dell'indennità di occupazione temporanea spettante ai sigg. Messana nella qualità di eredi di Amodeo Marianna per il periodo 27/7/92 – 17/7/96 si comunica che non vi è agli atti la documentazione richiesta.

Unico atto rinvenuto nel fascicolo consegnato a questo legale è la perizia tecnica redatta dall'ing. Giuseppe Palmeggiano già fornitami in copia. Si rappresenta infine che per il cosiddetto 1° giudizio con sentenza n. 591/93 la….Corte di Appello di Palermo ha quantificato l'indennità da pagare ai soggetti espropriati. A seguito di ciò è stata già adottata la delibera Riconoscimento debito fuori bilancio n. 7/2004 ed il debito scaturente da detta sentenza, già a suo tempo liquidato, si rimane a disposizione per ogni chiarimento. Quindi, Presidente, come vede anche questa documentazione è mancante. Cosa strana è che nel debito fuori bilancio di dopo che riguarda sempre lo stesso oggetto c'è la consulenza, guarda caso, ed è la terza lettera, questa! Vorrei entrare ora nello specifico quindi nella parte tecnica. Nel 1998 viene fatta una determinazione di indennità di espropriazione provvisoria, di espropriazione relativa alle aree occupate per i lavori di prolungamento del Viale Europa lato est, tratto compreso tra la via Maria Riposo e la via Allegrezza. Leggo testualmente la relazione a firma dell'ing. Parrino e dell'arch. Palmeri, quindi lei non è che non ne sapeva niente, non ne sapevate niente…Come? E' una sigla! Io la riconosco perché ormai da anni seguo le sue sigle, quindi la riconosco! Quindi da questa relazione, a parte che la devo smentire architetto perché lei partecipa alla Commissione Provinciale e la Commissione Provinciale dice: Questa Commissione integrata dall'arch. Palmeri, ci sono i documenti, io qua leggo e lei firma il verbale, quindi questi sono documenti ufficiali, ma non ha importanza. Nella relazione dice. Per la determinazione inerente i lavori in oggetto essendo che gli stessi interessano area a destinazione urbanistica in zona B in considerazione del fatto che l'approvazione del progetto di che trattasi è avvenuta in data posteriore all'approvazione del PPR n. 2 si procederà con la valutazione dei progetti in oggetto di esproprio con artt. 5 bis del D.L.vo 333/92 convertito in Legge n. 359/92. Leggendo questa relazione potrei anche crederci ma il certificato di destinazione urbanistica a cui fa riferimento questa relazione dice che il terreno sito nella c/da S.Lucia, foglio ecc..ecc.. del Comune di Alcamo ricade nel PUC n. 3 in previsione viaria. Tra zona B e previsione viaria c'è un abisso, non mi sembra che siano le due destinazioni urbanistiche uguali, una è edificabile…Poi dice che il 21/04/95 con delibera n. 62 riscontrata nel registro al CO.RE.CO di Trapani nella seduta del 20/06/95 con decisione n. … è stato approvato il PPR n. 2 e che il terreno sito nella c/da S.Lucia, foglio di mappa …ecc..ecc.. ricade nel PPR n. 2 in zona 1 B per 20 mq circa nella particella N.1182 per metri 35 e nella particella n. 1470 ricade in previsione viaria e la particella n.1476 ricade in zona di verde pubblico, per la maggior parte in verde pubblico e previsione viaria, quindi ancora di zona B non se ne parla per 20 mq, sì, sì ….per un piccolo tratto. Ma la cosa ancora più strana non è questa! La cosa ancora più strana è che questa area qua non ricade assolutamente nel Piano di recupero n. 2 è fuori dal Piano di recupero n. 2, qua c'è la cartografia sia del Piano comprensoriale sia del Piano di recupero, questa area non è compresa nel Piano di recupero. Ma non abbiamo finito ancora! Questa è la planimetria del Piano di recupero e l'area è completamente fuori. Ma la cosa più bella, mi scusi se sorrido ingegnere:
Commissione Provinciale di espropriazione – oggetto. Lavori di prolungamento del Viale Europa lato est, tratto compreso via M. Riposo ecc.. ecc.. Questa commissione integrata dall'arch. Palmeri Aldo rappresentante del Comune di Alcamo, giusta delega agli atti delle sedute del 27/04/2001 e del 09/05/2001 esaminata la richiesta pervenuta e la documentazione allegata alla stessa, ha deliberato l'approvazione della seguente determinazione. Premesse: con la nota prot. n. 53571 del Settore assetto del Territorio del 12/12/2000 il Comune di Alcamo ha chiesto determinazione dell'indagine di espropriazione da corrispondere alla ditta espropriata degli immobili occorrenti per la finalità dell'opera in oggetto, le quali non hanno accettato l'indennità provvisoria di espropriazione loro offerta.

Descrizione degli immobili. Dalla documentazione pervenuta risulta che i terreni interessati dall'esecuzione dell'opera in oggetto sono ubicati nel Comune di Alcamo al nuovo catasto terreni individuate le particelle 768 ecc.. ecc.. giusta certificazione del Sindaco di Alcamo, prot. n.1571/2000 ricadono in zona di previsione viaria alla data di dichiarazione di pubblica utilità, sicchè tenuto anche conto della loro ubicazione dagli elementi risultanti dal verbale dello stato di consistenza essi devono considerarsi non edificabili. Questo lo dice la Commissione Provinciale alla presenza dell'Arch. Palmeri, una cosa totalmente diversa da quello che avete dichiarato in tutte e due le relazioni, ma c'è di più. La descrizione dei beni riportati nei verbali di consistenza, criteri informativi di valutazione, la Commissione debitamente integrata ai sensi e per gli effetti dell'ottavo comma dell'art. 16 della Legge 865 dall'arch. Palmeri Aldo formalmente delegato dal legale rappresentante del Comune di Alcamo giusto provvedimento in atti, prende visione di tutta la documentazione acquisita nonché dei risultati della discussione della seduta precedente ed evidenzia preliminarmente che: per la qualificazione dell'area ai fini della determinazione si devono tenere presenti i dispositivi normativi di cui all'art. 5 della Legge 88/92 n. 359, la sentenza della Corte Costituzionale, l'Ufficio legislativo legale della Regione Sicilia con parere del gruppo 4 fatto pervenire all'Ass.to LL.PP., gruppo 4 ha confermato la vigenza del comma 6 dell'art. 16 della Legge 865/71 per le aree agricole e quelle ad essa assimilate, quelle non classificabili come edificabili ai sensi dell'art. 3 comma 5 della legge n. 359/92, le aree oggetto del presente procedimento espropriativo hanno giusta la certificazione resa dal Comune di Alcamo, prima indicata ed acquisita agli atti, destinazione a previsione viaria e quindi non edificabile, queste non sono parole mie, questo è il verbale della Commissione provinciale che lei ha sottoscritto. L'area predetta insiste in un centro edificato per cui il criterio indennizzario da adottare è quello di cui all'art. 16 comma 6 della Legge n. 865/71 con tutti gli strumenti di tutela richiamati nella prefata sentenza della Corte Costituzionale ed esposti nel comma 7 del predetto art. 16, tra l'altro il comma 6 della Legge 865/71 è stato abrogato dall'art. 23 della Legge 179/92 quindi non è vero nemmeno quello che c'era scritto qua! Mah come dice qualcuno, la chicca di tutto il ragionamento è che quest'area non era nemmeno di proprietà degli indennizzati, quest'area ricade all'interno della regia trazzera n. 349 Alcamo-Gibellina.
Voi il Comune, no lei ingegnere, ha fornito una documentazione, è una documentazione che non corrisponde a quanto pare al vero, è stata pagata un'indennità credo che sia 10 volte superiore il valore stabilito dalla Commissione Provinciale. C'è una prima fase della quantificazione dell'indennità e l'indennità è stata fatta su una zona B quando quell'area non era né in zona B, non ricadeva nel Piano di recupero e faceva parte della regia-trazzera, questa è una cosa molto grave. La quantificazione l'avete fatta voi, la parte tecnica l'avete fatta voi, come no? La documentazione è qua e a firma vostra.
Presidente, la relazione della quantificazione porta la firma con data 14/12/98 del geom. Palmeri e dall'ing. E.A.Parrino. Questa è una copia ufficiale agli atti. Chiedo che venga trasmesso tutto l'intervento integrale alla procura della Corte dei Conti e alla Procura della Repubblica per riscontrare tutto quello che stasera ho dichiarato. Grazie Presidente."

Arch. A. Palmeri:

Riferisce che ha fatto mente locale e si è ricordato che c'è una determina di indennità provvisoria di esproprio fatta circa 20 anni fa. Ribadisce che nell'invito a relazionare sulla sentenza n. 300 non c'era assolutamente specificato quanto richiesto dal Cons.re Calvaruso e sulla seconda lettera, precisa che le richieste non sono state assegnate al suo ufficio ma all'Ufficio Legale nella persona dell'avvocato Calvaruso.

Rispetto alla parte tecnica spiega le motivazioni che dimostrano che non c'è un errore di fondo. " Nel '98 alla data in cui io ho lavorato a questa determina di indennità provvisoria di esproprio era in applicazione l'art. 5 bis del D.L.vo n. 333/92 e proprio in sede di Commissione Provinciale Espropri arriva un parere che lei correttamente ha letto dell'Ufficio Legislativo della regione Sicilia datato 25/11/99 quindi un anno dopo dove sbagliando asseriva la valenza dell'art. 16 comma 6 della Legge n. 865/71. Perché questo? Perché i commi 5, 6 e 7 dell'art. 16 risultano abrogati, dichiarati incostituzionali con sentenza n. 5/80 in gazzetta ufficiale n. 62/80 n. 36 il cui testo integrale è stato riportato nella nota n. 3/80. Le disposizioni dichiarate incostituzionali sono state sostanzialmente confermate dall'art. 1 della Legge 685/80….. che peraltro è stata a sua volta dichiarata incostituzionale negli artt. 1, 2 e 3 con sentenza n. 223/83, per cui questi commi 5, 6 e 7 dell'art. 16 che equiparano i terreni in una zonizzazione edificabile che per pari dignità dovevano essere trattati alla stessa stregua dei terreni edificabili, la norma che recitava in senso contrario era stata già abrogata da più tempo, tant'è che questo concetto lo troviamo a pag.12 della consulenza tecnica del dr. A. Dorso che recita: In considerazione di quanto detto ecc..ecc.. le porzioni di terreno espropriate debbono ritenersi certamente edificabili, per cui non è assolutamente veritiera la nota che fornisce alla Commissione Provinciale Espropri, l'Ufficio Legislativo Regione Sicilia quando va a dire che ha valenza ancora il comma 6 dell'art. 16 già abrogato fin dal 1980. Quindi questi terreni inseriti in una zonizzazione edificabile, per pari dignità dei terreni che sono edificabili di per sè, sono stati considerati alla stessa stregua, edificabili. Chiaro?"

Cons.re Calvaruso:

" Io sapevo già che lei sarebbe arrivato a quel punto! Me lo aspettavo, proprio a quel punto! Perché l'art. 16 del comma 6 della Legge n. 265/71 che è stato abrogato nel '92, la nuova disciplina in termini di indennità di espropriazione per le aree limitrofe ai centri abitati vengono moltiplicati per un coefficiente per tre volte, vengono quantificati per tre volte. Il valore invece che è stato attribuito a quest'area almeno da calcoli che ho fatto io, è di gran lunga superiore anche al triplo, qualunque quantificazione andiamo a fare noi oggi non va bene è di gran lunga superiore. Ma la cosa ancora più grave, architetto, che ancora ribadisco è che quello è un terreno che fa parte del demanio trazzerale, voi non potevate procedere a fare nessuna indennità di esproprio, quella è una regia trazzera e si doveva prima procedere alla sdemanializzazione della trazzera poi per quanto riguarda invece la regolarità degli immobili ci andremo nel prossimo debito fuori bilancio, a proposito della consulenza che ha scritto quel C.T.U. che non ricordo per ora il nome perché ci sono altre cose lì perché voi non avete nemmeno verificato la regolarità degli immobili e nemmeno le attività che erano esistenti."

Arch. A. Palmeri:

"In merito al discorso che lei fa sulla regia trazzera non posso fare altro che condividere perché lei dice in maniera corretta che non doveva essere eventualmente pagata nel caso in cui risultasse ricadere in regia trazzera ma se lei vede la determina di indennità di esproprio non va a guardare le proprietà si limita a valutare i terreni quindi è una determinazione di indennità, i soggetti che hanno offerto alle ditte proprietarie sono altri soggetti di cui non conosco i nominativi, non sono certo io e né tanto meno chi ha firmato quella determina di indennità ma era compito, ammesso che sia regia trazzera, non dubito, se lei l'ha verificato ma quella determina d'indennità non andava a verificare se non i nominativi previsti nel Piano particellare di esproprio redatto dai tecnici progettisti".

Cons.re Calvaruso:
"Fermo restando che nessuno sta guardando i nominativi perché non interessano nessuno, stiamo parlando di procedure, secondo me, stasera, considerato, ripeto che ricadiamo all'interno di una regia trazzera e quindi dovevano essere sdemanializzati gli immobili, credo che stasera il Consiglio Comunale voti un atto illegittimo perché quelle somme non sono dovute, quello è un terreno appartenente al demanio trazzerale e voi mi insegnate che il suolo deve essere sdemanializzato quando si acquisisce la proprietà si può procedere al pagamento dell'indennità di esproprio, quindi stasera, Presidente, secondo me approvando quest'atto noi votiamo un atto illegittimo conoscendo le motivazioni che ho citato".
Presidente:
Vuole ricordare che è un debito fuori bilancio con sentenza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la superiore proposta di delibera avente ad oggetto: "Riconoscimento debito fuori bilancio per Sentenza n. 300 del 21-01-2015 emessa dalla Corte di Appello di Palermo – I Sezione Civile per la causa civile iscritta al n. 2624/2010 R.G. Cont. Civ. proposto da Messana Francesco & C. contro Comune di Alcamo."
Visti i pareri resi ai sensi di legge
Visto l'O.R.EE.LL.;
Visto il parere reso dalla II^ Commissione Consiliare con verbale n. 81 del 03/08/2015;
Visto il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti reso in data 26/06/2015;
Con n. 18 voti favorevoli espressi per alzata di mano;
Presenti n.29
Assenti n. 1 (Intravaia)
Votanti n. 19
Voto contrario n. 1 (Calvaruso)
Astenuti n. 10 (Vario, Stabile,Pipitone, Di Bona, Dara F., Raneri, D'Angelo, Pirrone, Milito S. (59) e Caldarella G.) il cui risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza continua degli scrutatori designati.

DELIBERA

1) **Di riconoscere**, per i motivi espressi in narrativa, la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza n. 300/2015 della Corte di Appello di Palermo - prima sezione civile, promossa dai Sigg.ri: **Messana Francesco**, nato in Alcamo il 09-11-1936 –C.F.: MSSFNC36S29A176N e residente a Heidenhei-Flamenwg 38 – Germania, **Messana Caterina**, nata in Alcamo il 18-09-1938 –C.F.: MSSCRN38P58A176F e residente a Palermo in Via Cristoforo Colombo n°2/B, **Messana Vincenzo**, nato in Alcamo il 20-10-1940 – C.F.: MSSVCN40R20A176Z e residente ad Alcamo in Via G. Ungaretti n°6, **Messana Egidio Pietro Maria**, nato Alcamo il 25-02-1945 – C.F.: MSSGPT45B25A176X e residente ad Alcamo in Via Porta Stella n°20), contro il Comune di Alcamo, **per complessivi € 26.192,24.= meglio specificato in premessa che si arrotonda ad €. 26.500,00;**

2) **Di dare atto** che per il debito in parola può farsi fronte con prelevamento dal Cap. 112380 denominato "Oneri straordinari della gestione corrente" – Codice di intervento 1.01.08.08 del bilancio esercizio finanziario provvisorio 2015;

3) **Di demandare** al Dirigente del V Settore Urbanistica e Pianificazione del Territorio l'espletamento degli atti gestionali, ivi compresa la regolarizzazione contabile, ove necessaria.

Letto approvato e sottoscritto_____

IL V/PRESIDENTE
F.to Vesco Benedetto

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Raneri Pasquale

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
F.to Dr. Marco Cascio

==========

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo
Dalla residenza municipale

IL SEGRETARIO GENERALE
_____

==========

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

N. Reg. pubbl. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 8/10/2015 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per gg. 15 consecutivi nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it

Il Responsabile Albo Pretorio
_____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Cristofaro Ricupati

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

- ☐ Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 44/91)
- ☐ Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91)

Dal Municipio_____

IL SEGRETARIO GENERALE
Cristofaro Ricupati

COMUNE DI ALCAMO

Provincia di Trapani

SECONDA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Verbale N° 81 del 03/08/2015

Da inviare a:	Ordine del Giorno:
☐Sindaco ☐ Presidente del Consiglio ☐ Segretario Generale ☐ Assessore _____	Note Riconoscimento debito fuori bilancio per Sentenza n. 300 del 21/01/2015 emessa dalla Corte di Appello di Palermo – Messana Francesco & C. contro comune di Alcamo. Audizione Ing. Parrino E. e Arch. Aldo Palmeri

		Presente	Assente	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita
Presidente	Vario Marianna	SI		16.00	17.00		
V/Presidente	Di Bona Lorena	SI		16.00	17.00		
Componente	Calvaruso Alessandro	SI		16.00	17.00		
Componente	Dara Sebastiano	SI		16.08	17.00		
Componente	Pirrone Rosario Dario		SI				
Componente	Rimi Francesco		SI				
Componente	Stabile Giuseppe	SI		16.00	16.45		

L'anno Duemilaquindici (2015), il giorno 03 del mese di agosto alle ore 16.00, presso la Sala della Presidenza del Consiglio si riunisce la seconda Commissione Consiliare.

Alla predetta ora sono presenti il Presidente Vario Marianna, V/Presidente Di Bona Lorena, e i componenti Calvaruso Alessandro, Stabile Giuseppe e Dara Sebastiano.

Svolge funzioni di Segretario Supplente l'Istruttore Amministrativo Alessandro Coppola

Constatato il numero legale dei presenti il Presidente apre la seduta.

Dall'attenta disamina degli atti contenuti nella proposta di delibera non si riesce nemmeno oggi ad avere contezza del metodo di calcolo dell'indennità di esproprio con riferimento al fabbricato e all'area di sedime in questione che secondo il certificato di destinazione urbanistica e determinazionedell'indennita provvisoria a firma dell'Ing. Parrino ricadeva in zona B (edificabile), ma che in realtà era in previsione viaria e quindi inedificabile.

Alle ore 16.08 entra il componente Dara Sebastiano.

Non si comprende inoltre la comunicazione pervenuta alla 2^ Commissione con nota Prot. 16149 del 22/07/2015, con la quale l'Ing. Parrino e l'Arch. Palmeri comunicano di non avere mai avuto assegnata la sentenza n. 300 emessa dalla corte di Appello di Palermo.

La convocazione della seduta della 2^ Commissione richiamava chiaramente in oggetto : Riconoscimento debito fuori bilancio per sentenza n. 300 del 21/01/2015 emessa dalla Corte di appello di Palermo – Messana Francesco & C. contro comune di Alcamo. Audizione Ing. Parrino e Arch. Aldo Palmeri, e quindi necessitava un chiarimento circa la procedura utilizzata per la determinazione dell'indennità di espropriazione fatta dall'Ing. Parrino e dall'Arch. Palmeri.

Alle ore 16.45 esce il componente Stabile Giuseppe.

La commissione invia copia del seguente verbale al responsabile Anticorruzione Dott. Ricupati per l'esame di quanto sopra scritto.

I componenti chiedono infine la presenza dei funzionari Ing. Parrino e Arch. Palmeri in occasione della trattazione del Debito fuori bilancio in Consiglio Comunale.

Il presidente mette ai voti la deliberazione in oggetto con il seguente esito:

Favorevoli :

Astenuti : Vario – Di Bona - Dara

Contrari : Calvaruso

Per quanto emerso dalle operazioni di voto,

La Commisione esprime

PARERE CONTRARIO

Sulla richiesta di parere di cui al punto primo in oggetto

Alle ore 17.00 il Presidente Vario dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario Supplente

Sig. Coppola Alessandro

Il Presidente

Sig.ra Vario Marianna

COMUNE DI ALCAMO

Prot. 16149 del 29. 7. 2015

Al Presidente della II^ Commissione Consiliare
di Studio e Consultazione
SEDE

Oggetto: Convocazione Seconda Commissione Consiliare di studio e consultazione del 03/08/2015 - "Riconoscimento debito fuori bilancio per sentenza n° 300 del 21/05/2015".

Con riferimento alla convocazione in oggetto si comunica che i sottoscritti ing. E. A. Parrino e dott. A. Palmeri non hanno mai avuto assegnata la sentenza n° 300, emessa dalla corte di appello di Palermo, perché non di competenza degli stessi ma, presumibilmente, di altro Settore e pertanto nulla hanno da riferire in merito al riconoscimento del debito fuori bilancio di che trattasi.

Istruttore Direttivo Tecnico
Aldo Palmeri

COMUNE DI ALCAMO

Provincia di Trapani

SECONDA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Verbale N° 74 del 15/07/2015

Da inviare a:	Ordine del Giorno:
☐Sindaco ☐ Presidente del Consiglio ☐ Segretario Generale ☐ Assessore _____	Note Riconoscimento debito fuori bilancio per Sentenza N. 300 del 21/01/2015 emessa dalla Corte Appello di Palermo – Seper la causa iscritta al N. 2624/2010 R.G. Cont. Civ. proposto da Messana Francesco & C. contro comune di Alcamo

		Presente	Assente	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita
Presidente	Vario Marianna	SI		9.30	10.45		
V/Presidente	Di Bona Lorena	SI		9.30	10.45		
Componente	Calvaruso Alessandro	SI		9.30	10.45		
Componente	Dara Sebastiano		SI				
Componente	Pirrone Rosario Dario	SI		9.35	10.45		
Componente	Rimi Francesco	SI		9.30	10.45		
Componente	Stabile Giuseppe		SI				

L'anno Duemilaquindici (2015), il giorno 15 del mese di Luglio alle ore 9.30, presso la Sala della Presidenza del Consiglio, si riunisce la seconda Commissione Consiliare.

Alla predetta ora sono presenti il Presidente Vario Marianna, V/Presidente Di Bona Lorena e i componenti Calvaruso A. e Rimi F.

Svolge le funzioni di Segretario Supplente, il V/presidente Di Bona.

Il Presidente, constatata la validità della seduta dichiara aperti i lavori.

Alle ore 9.35 è presente il Consigliere Pirrone Dario.

Si passa quindi alla trattazione del punto all'O.D.G..

Dall'analisi della documentazione inviata non si riscontra la relazione tecnica dalla quale si evincono le motivazioni che hanno causato il Debito fuori bilancio.

Infatti, dalla valutazione degli immobili, contestata dagli attori, si è generato il presente debito.

Da sottolineare infine quanto dichiarato dal Segretario generale Dott. C. Ricupati sulla relazione ex Art. 55 del 10/06/2015, circa la mancata costituzione in giudizio dell'Avvocatura Comunale.

Il presidente pertanto rinvia la trattazione del Debito Fuori bilancio in oggetto, riservandosi di convocare il responsabile del procedimento di espropriazione al fine di reperire la documentazione utile per una completa valutazione.

Alle ore 10.45 la seduta viene chiusa.

Il Segretario Supplente
Di Bona Lorena

Il Presidente
Marianna Vario

COMUNE DI ALCAMO
29 GIU 2015
SEGRETERIA

CITTÀ DI ALCAMO

CITTA' DI ALCAMO
POSTA IN ARRIVO
Prot. n. 24365 del 29 GIU. 2015
Assegnata al settore
Il Segretario Generale
29 GIU. 2015

PROVINCIA DI TRAPANI

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Sogr. gen.le
Prot. n. ...del ...
Prot. n. 28 del 30.06.2015

Verbale n°32

del 26 giugno 2015

Pres. C.C.
Dir. Rag.

Al Sig. Segretario Generale
Al Sig. Presidente del Consiglio
Al Sig. Direttore di Ragioneria
LORO SEDI

Oggetto: ***Parere del 26/06/15 alla proposta di deliberazione n. 31 del 16/06/15 trasmessaci con nota n. 12920 del 22/06/2015, avente ad oggetto: "Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio per Sentenza n. 300 del 21/01/2015 emessa dalla Corte di Appello di Palermo – I Sez. Civile per la causa iscritta al n. 2624/2010 R.G. Cont. Civ. proposto da Messana Francesco & C. contro Comune di Alcamo" ;***

Il giorno 26 Giugno 2015, alle ore 18.15 si è riunito presso lo studio del Rag. Varvaro Stefano con sede in Alcamo Viale Europa 280/d, il Collegio dei Revisori nelle persone dei revisori: Rag. Stefano Varvaro, Dott. Graziano Viola e il Dott. Maltese Antonio, per esaminare i documenti pervenuti dall'Ufficio di Segreteria del Comune di Alcamo con nota n. 12920 del 22/06/2015, avente ad oggetto: "Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio per Sentenza n. 300 del 21/01/2015 emessa dalla Corte di Appello di Palermo – I Sez. Civile per la causa iscritta al n. 2624/2010 R.G. Cont. Civ. proposto da Messana Francesco & C. contro Comune di Alcamo" al fine di esprimere il proprio parere:

- Vista la sentenza n. 591/2003 non definitiva della Corte di Appello di Palermo – Sez. I Civile;
- Vista la sentenza n. 695/2004 della Corte di Appello di Palermo – I Sez. Civile;
- Vista la sentenza n. 17678/2010 della Corte Suprema di Cassazione – I Sez. Civile;
- Vista la sentenza n. 300/2015 della Corte di Appello di Palermo – I Sez. Civile;
- Visto che ai sensi dell'art. 194, lett. a) del D. Lgs. 267/2000, il Debito Fuori Bilancio in oggetto, risulta legittimamente riconoscibile;
- Vista la relazione del segretario comunale del 10.06.2015 ex art. 55 bis del regolamento di contabilità;
- Considerato che al pagamento del suddetto debito quantificato in Euro 26.500,00 può farsi fronte con le somme allocate all'intervento 1.01.08.08 del bilancio d'esercizio provvisorio 2015;
- Visto il **parere favorevole** in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto espresso dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari;
- Visto il **parer favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto espresso dal V Settore Urbanistica e Pianificazione del Territorio e dell'Avvocatura Comunale a firma del Segretario Comunale Ricupati Cristofaro per urgenza a procedere;
- Visto l'O.R.E.L. e lo statuto comunale,

ESPRIME

parere **favorevole** in merito alla proposta di deliberazione di cui in oggetto.

La riunione si conclude alle ore 19,20 previa stesura e sottoscrizione del presente verbale per gli adempimenti previsti.

Alcamo, lì 26/06/15

Il Collegio dei Revisori

Il Presidente
Rag. Varvaro Stefano

Il componente
Dott. Antonio Maltese

Il componente
Dott. Viola Graziano

OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio per Sentenza n. 300 del 21-01-2015 emessa dalla Corte di Appello di Palermo – I Sezione Civile per la causa civile iscritta al n. 2624/2010 R.G. Cont. Civ. proposto da Messana Francesco & C. contro Comune di Alcamo.

I sottoscritti Dirigenti del V Settore Urbanistica e Pianificazione del Territorio e dell'Avvocatura Comunale;

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni;

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo quando previsto dalla L. 15/2005.

Ai sensi dell'art.1 lett. i) comma 1 lett. i) della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, lì 15-6-2015

Attesta l'urgenza in s.v. del disposto dell'Ordinanza

COMUNE DI ALCAMO – V Sett. Urban. e Pianificaz. del Terr.

Il Segretario Generale
Dr. Cristofaro Ricupati

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Finanziari.

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario;

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta;

Ai sensi dell'art.1 lett. i) comma 1 lett. i) della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, lì 16 GIU 2015

Il Dirigente di Settore

Il Direttore di Ragioneria
(Dr. Sebastiano Luppino)

CITTA' DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI

Il Segretario Generale

Oggetto: Relazione ex art. 55 bis regolamento di riconoscimento debito fuori bilancio in merito alla Sentenza n. 300/2015 emessa dalla Corte di Appello di Palermo – I Sezione Civile per la causa civile iscritta al n. 2624/2010 R.G. Cont. Civ. proposta da Messana Francesco – Messana Caterina – Messana Vincenzo e Messana Egidio Pietro Maria contro Comune di Alcamo.

In relazione alla proposta di debito fuori bilancio di cui all'oggetto si relazione quanto segue:

- con citazione del 26 ottobre 2000, la Sig.ra **Amodeo Marianna** (al cui decesso sono subentrati gli eredi Sigg.ri : **Messana Francesco**, nato ad Alcamo il 09-11-1936 –C.F.: MSSFNC36S29A176N e residente a Heidenhei-Flamenwg 38 – Germania, **Messana Caterina**, nata ad Alcamo il 18-09-1938 –C.F.: MSSCRN38P58A176F e residente a Palermo in Via Cristoforo Colombo n°2/B, **Messana Vincenzo**, nato ad Alcamo il 20-10-1940 – C.F.: MSSVCN40R20A176Z e residente ad Alcamo in Via G. Ungaretti n°6, **Messana Egidio Pietro Maria**, nato ad Alcamo il 25-02-1945 – C.F.: MSSGPT45B25A176X e residente ad Alcamo in Via Porta Stella n°20), conveniva avanti alla Corte di Appello di Palermo il Comune di Alcamo, chiedendo che fossero giudizialmente determinate le indennità spettanti per l'occupazione temporanea e l'espropriazione di un fabbricato di sua proprietà identificato al Fg. 124/E Part. 769 occorso per la realizzazione dei "***Lavori di prolungamento del Viale Europa***", considerando inadeguate le indennità provvisorie offerte allo stesso ed inferiori ai prezzi correnti di mercato nella zona interessata dall'intervento;

- con sentenza <u>non definitiva</u> n°591/2003 del 5-03-2003, depositata in data 11-06-2003, iscritta al Reg. Gen. N°1445/2000 la Corte di Appello di Palermo :
  - Determinava in € 36.387,37 l'indennità dovuta dal Comune di Alcamo per l'espropriazione del fabbricato sopracitato ed in € 7.097,79 l'indennità spettante per l'occupazione temporanea dell'immobile disposta con Ordinanza n°144 del 13-06-1996;
  - Disponeva procedersi al ulteriore istruzione per l'indennità relativa all'occupazione temporanea disposta con Ordinanza n°169 del 27-07-1992;

- con sentenza definitiva n°695/2004 del 14 maggio 2004, depositata in data 09-06-2004, la Corte di Appello di Palermo dichiarava inammissibile la domanda di determinazione dell'indennità di occupazione temporanea del fabbricato di cui sopra, disposta con Provvedimento del 27-07-1992, in quanto detta occupazione era illegittima per invalidità della dichiarazione di pubblica utilità, posto che il termine ivi indicato per il completamento dei lavori era assolutamente indeterminato, ragion per cui la competenza funzionale della Corte di Appello veniva meno.

- Avverso la superiore sentenza, i Sigg.ri **Messana Francesco, Messana Caterina, Messana Vincenzo e Messana Egidio Pietro Maria**

Cassazione notificato in data 29.04.2005, al quale l'amministrazione non ha resistito né con controricorso né partecipato alla discussione orale, né tanto meno con ricorso incidentale.

- La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 17678/2010 del 10 giugno 2010:
  - Ribadiva che la dichiarazione di pubblica utilità priva dell'indicazione dei termini entro cui compiere la procedura espropriativa e i lavori era inidonea a far sorgere il potere espropriativo e affievolire il diritto soggettivo di proprietà sui beni espropriati;
  - Accoglieva, quanto lamentato dai Sigg.ri Messana secondo i quali la Corte di Appello non aveva determinato l'indennità dovuta per l'occupazione disposta con provvedimento datato 27 luglio 1992 e diversamente da quanto ritenuto dal primo Giudice, la dichiarazione di pubblica utilità che aveva preceduto il provvedimento di occupazione del 27 luglio 1992 era valida e operante e, pertanto, "*....nessun vizio poteva essere attribuito al successivo Decreto di occupazione d'urgenza del 27 luglio 1992*" e che, quindi, ai Sigg.ri Messana spettava anche l'indennizzo per la compressione del suo diritto dominicale in conseguenza di detto provvedimento ablatorio;
- La Suprema Corte, pertanto, cassava la Sentenza impugnata e rinviava alla stessa Corte di Appello di Palermo in altra composizione di provvedere alla suddetta determinazione oltre al pagamento delle spese del giudizio di legittimità;
- Con atto dell'01-12-2010, i Sigg.ri **Messana Francesco, Messana Caterina, Messana Vincenzo** e **Messana Egidio Pietro Maria**†, convenivano innanzi alla Corte di Appello di Palermo per la determinazione dell'indennità in questione secondo le direttive della Corte Suprema;
- Il Comune di Alcamo, costituitosi, ha chiesto che l'indennità per l'occupazione temporanea venisse determinata secondo le indicazioni della Corte Suprema e che le spese di giudizio di legittimità venissero compensate;
- La Corte di Appello di Palermo - prima sezione civile - ha emesso la Sentenza n. 300/2015 – Reg. gen. 2624/10, notificata a questo Ente il 20-03-2015, condannando il Comune di Alcamo a depositare presso la Cassa DD.PP. (detraendo quanto eventualmente già versato), la somma di € 22.931,00= (€ 13.600,00 + € 9.331,00) a titolo di indennità di l'occupazione del fabbricato identificato in catasto al Fg. 124/E Part. 769 e condannava altresì questa Amministrazione appellata alla refusione delle spese processuali del giudizio di rinvio, liquidate in € 1.889,00= oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A., compensando tra le parti quelle del giudizio di legittimità;
- Per quanto riportato nella sentenza di cui sopra si dovrà:
  1. procedere al <u>deposito</u> presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di Trapani (ex Cassa DD.PP.) della differenza dell'indennità di occupazione ammontante ad <u>€ 22.931,00=;</u>
  2. procedere alla <u>refusione delle spese processuali del giudizio di rinvio</u> sostenute dall'attore ammontanti ad <u>€ 2.825,73= così distinte:</u>

- € 1.889,00= per spese processuali;
- € 283,35= per spese generali 15% dovute per legge;
- € 66,89= per C.P.A. al 4%;
- <u>€ 497,03</u>= per I.V.A. al 22%
- €. 2.766,27 sommano
- <u>€. 69,46</u> per spese vive

  €. 2.825,73

  3. <u>Alle dette somme vanno aggiunte le spese di registrazione delle Sentenze per € 435,50= di cui:</u>

- R. sent. 17678/2010 Corte di Cassazione €. 185,50;
- R. sent. 300/2015 della Corte di Appello di Palermo per €. 250,00 circa (in attesa di determinazione da parte dell'Agenzia delle Entrate;

in quanto la situazione debitoria dell'Ente potrebbe essere ulteriormente aggravata da conseguenziali atti esecutivi eventualmente esperiti dal creditore, che ha altresì notificato atto di precetto in data 20.03.2015.

Tutto ciò premesso si osserva:

la questione nodale sta nel fatto che il ricorso per cassazione verteva a far dichiarare la legittimità del provvedimento ablativo emesso a suo tempo in ordine all'occupazione di urgenza dell'immobile di proprietà della sig.ra Amodeo Marianna, madre degli odierni attori.

Invero, dalla declaratoria di legittimità di esso ne sarebbe conseguita la competenza funzionale della corte di Appello, la quale è ben noto, non avrebbe potuto dichiarare ammissibile la domanda di determinazione dell'indennità , che presuppone la legittimità dell'occupazione temporanea.

L'interesse degli attori alla proposizione del ricorso dipendeva dal fatto che la domanda risarcitoria per la illegittima occupazione dell'immobile era prescritta. Da qui la necessità di impugnare la sentenza con ricorso per cassazione, al fine di cassare il capo di sentenza che invece riconosceva l'illegittimità dell'occupazione, versandosi in evidente paradosso, per cui il proprietario spogliato del bene, non avendo eccepito nella giusta sede giurisdizionale la situazione di carenza di potere della P.A. è stato costretto a ricorrere al Giudice di legittimità.

Orbene, dalla lettura della sentenza della Suprema Corte emerge che il Procuratore Generale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità di esso ed in subordine per il rigetto.

Ciò posto, si rileva che la mancata costituzione in giudizio dell'A.C. ha gravemente pregiudicato la posizione processuale atteso che, a ben vedere, una oculata difesa in quella sede, avrebbe certamente potuto cambiare le sorti della vicenda, conclusasi con l'affermazione del punto di diritto cui – giocoforza – i Giudici si sarebbero dovuti uniformare, restando a quel punto indifferente ogni altra difesa.

In data 05.06.2015 lo scrivente ha richiesto all'Avv. Marco Cascio una relazione documentata e dettagliata circa i motivi della mancata costituzione in giudizio innanzi alla Corte di Cassazione, informando in via preventiva la Procura Regionale della Corte dei Conti.

Mentre in data odierna ha chiesto all'avvocatura l'estrazione dal fascicolo di tutti gli atti difensivi prodotti nel primo giudizio innanzi alla Corte di appello di Palermo, conclusosi con la sentenza non definitiva e quella definitiva, rispettivamente n. 591/2003 e n. 695/2004.

Tuttavia, in mancanza di quanto richiesto, si trasmette a codesto Consiglio la proposta de qua stante l'urgenza di provvedere.

Con riserva di attivare ogni azione per la tutela delle ragioni dell'Ente, si invia la presente alla Procura Regionale presso la Corte dei Conti a norma della legge 289/2002, art. 23, unitamente alla adottanda deliberazione consiliare.

Alcamo li 10.06.2015

Il Segretario Generale
-RICCIARDI-

CITTA' DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI

V SETTORE URBANISTICA E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

Prot. N° 8048 Alcamo, lì 17 APR. 2015

AL SEGRETARIO GENERALE
SEDE

E, p.c.

AL SIG. SINDACO

AL DIRIGENTE DEL SETTORE
SERVIZI FINANZIARI
LORO SEDI

Oggetto: Comunicazione ai sensi dell'art. 55 bis del vigente Regolamento di Contabilità per il riconoscimento del debito fuori bilancio per deposito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di Trapani per spese derivanti dalla **Sentenza n.300/2015** emessa dalla Corte di Appello di Palermo – I Sezione Civile per la causa civile iscritta al n. 2624/2010 R.G. Cont. Civ. proposta dai Sigg.ri: Messana Francesco – Messana Caterina – Messana Vincenzo e Messana Egidio Pietro Maria contro Comune di Alcamo.

In riferimento alla nota prot. n°24497 del 18-11-2013, si invia la presente comunicazione.

Ai sensi dell'art. 55 bis del vigente Regolamento di contabilità comunale, si comunica che con la **Sentenza n.300/2015** emessa dalla Corte di Appello di Palermo – I Sezione Civile, meglio in oggetto indicata, acquisita agli atti con prot. n°12916 del 20-03-2015, è stato ordinato a questo Ente di depositare presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di Trapani (ex Cassa DD.PP.) l'indennità di occupazione spettante al ricorrente (detratto quanto già depositato presso il medesimo Ente) secondo quanto pronunciato dalla Corte, per l'esproprio dell'area identificata al Fg. 124/e Part. 769 dove insisteva un fabbricato interessato dai **"Lavori di prolungamento del Viale Europa"**, condannando, inoltre, lo stesso Comune di Alcamo alla refusione delle spese processuali del giudizio di rinvio sostenute dall'attore.

Premesso ciò, si svolge un breve *excursus* dei fatti che hanno condotto alla Sentenza de qua.

- con citazione del 26 ottobre 2000, la Sig.ra Amodeo Marianna (al cui decesso sono subentrati gli eredi Sigg.ri : **Messana Francesco**, nato ad Alcamo il 09-11-1936 –C.F.: MSSFNC36S29A176N e residente a Heidenhei-Flamenwg 38 – Germania, **Messana Caterina**, nata ad Alcamo il 18-09-1938 –

Messana Vincenzo, nato ad Alcamo il 20-10-1940 – C.F.: MSSVCN40R20A176Z e residente ad Alcamo in Via G. Ungaretti n°6, **Messana Egidio Pietro Maria**, nato ad Alcamo il 25-02-1945 – C.F.: MSSGPT45B25A176X e residente ad Alcamo in Via Porta Stella n°20), conveniva avanti alla Corte di Appello di Palermo il Comune di Alcamo, chiedendo che fossero giudizialmente determinate le indennità spettanti per l'occupazione temporanea e l'espropriazione di un fabbricato di sua proprietà identificato al Fg. 124/E Part. 769 occorso per la realizzazione del "***Lavori di prolungamento del Viale Europa***", considerando inadeguate le indennità provvisorie offerte allo stesso ed inferiori ai prezzi correnti di mercato nella zona interessata dall'intervento;

- con Sentenza non definitiva n°591/2003 del 5-03-2003, depositata in data 11-06-2003, iscritta al Reg. Gen. N°1445/2000, la Corte di Appello di Palermo :
  - Determinava in € 36.387,37 l'indennità dovuta dal Comune di Alcamo per l'espropriazione del fabbricato sopracitato ed in € 7.097,79 l'indennità spettante per l'occupazione temporanea dell'immobile disposta con Ordinanza n°144 del 13-06-1996;
  - Disponeva procedersi al ulteriore istruzione per l'indennità relativa all'occupazione temporanea disposta con Ordinanza n°169 del 27-07-1992;

- con Sentenza definitiva n°695/2004 del 14 maggio 2004, depositata in data 09-06-2004, la Corte di Appello di Palermo dichiarava inammissibile la domanda di determinazione dell'indennità di occupazione temporanea del fabbricato di cui sopra, disposta con Provvedimento del 27-07-1992, in quanto detta occupazione era illegittima per invalidità della dichiarazione di pubblica utilità, posto ce il termine ivi indicato per il completamento dei lavori era assolutamente indeterminato;

- Avverso la superiore Sentenza, i Sigg.ri **Messana Francesco**, **Messana Caterina**, **Messana Vincenzo** e **Messana Egidio Pietro Maria**, sopra meglio generalizzati, proponevano ricorso per Cassazione;

- La Suprema Corte, con Sentenza n. 17678/2010 del 10 giugno 2010:
  - Ribadiva che la dichiarazione di pubblica utilità priva dell'indicazione dei termini entro cui compiere la procedura espropriativa e i lavori era inidonea a far sorgere il potere espropriativo e affievolire il diritto soggettivo di proprietà sui beni espropriati;
  - Accoglieva, quanto lamentato dai Sigg.ri Messana secondo i quali la Corte di Appello non aveva determinato l'indennità dovuta per l'occupazione disposta con provvedimento datato 27 luglio 1992 e diversamente da quanto ritenuto dal primo Giudice, la dichiarazione di pubblica utilità che aveva preceduto il provvedimento di occupazione del 27 luglio 1992 era valida e operante e, pertanto, "*....nessun vizio poteva essere attribuito al successivo Decreto di occupazione d'urgenza del 27 luglio 1992*" e che, quindi, ai Sigg.ri Messana spettava anche l'indennizzo per la compressione del suo diritto dominicale in conseguenza di detto provvedimento ablatorio;
- La Suprema Corte, pertanto, cassava la Sentenza impugnata e rinviava alla stessa Corte di Appello di Palermo provvedere alla suddetta determinazione oltre al pagamento delle spese del giudizio di legittimità;
- Con Atto dell'1-12-2010, i Sigg.ri **Messana Francesco**, **Messana Caterina**, **Messana Vincenzo** e **Messana Egidio Pietro Maria**, convenivano innanzi ala Corte di Appello di Palermo per la determinazione dell'indennità in questione secondo le direttive della Corte Suprema;
- Il Comune di Alcamo, costituitosi, ha chiesto che l'indennità per l'occupazione temporanea venisse determinata secondo le indicazioni della Corte Suprema e che le spese di giudizio di legittimità venissero compensate;

- La Corte di Appello di Palermo - prima sezione civile - ha emesso la Sentenza n. 300/2015 – Reg. gen. 2624/10, notificata a questo Ente il 20-03-2015, condannando il Comune di Alcamo a depositare presso la Cassa DD.PP. (detraendo quanto eventualmente già versato), la somma di € 22.931,00=

condannava altresì questa Amministrazione appellata alla refusione delle spese processuali del giudizio di rinvio, liquidate in € 1.889,00= oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A., ed in accoglimento dell'istanza formulata con la comparsa responsiva di questa Amministrazione compensava tra le parti quelle del giudizio di legittimità;

- Per quanto riportato nella Sentenza n. 300/2015 della Corte di Appello di Palermo, occorre:
    1. procedere al **deposito** presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di Trapani (ex Cassa DD.PP.) della differenza dell'indennità di occupazione ammontante ad **€ 22.931,00=;**
    2. procedere alla **refusione delle spese processuali del giudizio di rinvio** sostenute dall'attore ammontanti ad **€ 2.825,73= così distinte:**

- € 1.889,00= per spese processuali;
- € 283,35= per spese generali 15% dovute per legge;
- € 86,89= per C.P.A. al 4%;
- € 497,03= per I.V.A. al 22%
- €. 2.756,27 sommano
- €. 69,46 per spese vive

  €. 2.825,73

3. **Alle dette somme vanno aggiunte le spese di registrazione delle Sentenze per € 435,50= di cui:**

- R. sent 17678/2010 Corte di Cassazione €. 185,50
- R. Sent. 300/2015 della Corte di Appello di Palermo per €. 250,00 circa (in attesa di determinazione da parte dell'Agenzia delle Entrate;

per cui il debito fuori bilancio va riconosciuto per una somma complessiva di € 26.192,23= che si arrotonda ad € 26.500,00=

Ciò posto, si ritiene necessario procedere al riconoscimento in favore del ricorrente delle spese derivanti dalla Sentenza n. 300/2015 della Corte di Appello di Palermo, onde così evitare che sia portato ad ulteriore conseguenze detto titolo esecutivo, con ogni altro aggravio di spesa per l'Ente.

Si specifica che non si ritiene sussistere responsabilità alcuna degli Uffici comunali per dolo e/o colpa grave.

Si allega la Sentenza n. 300/2015 – Reg. gen. 2624/2010 della Corte di Appello di Palermo (Corte Appello 2004 e Cassazione 2010).

Il Funzionario Direttivo Amministrativo
Dott. Giuseppe Reina

FUNZIONARIO INCARICATO
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO
Geom. GIUSEPPE STABILE

STUDIO LEGALE BAMBINA
Avv. Andrea Bambina
Avv. Davide Bambina
Via Pia Opera Pastore, 59 - ALCAMO (TP)
Tel. 0924 21095 - Fax 0924 500421

06 10 03 015886
COPIA
CAT. CL. FASC.

COMUNE DI ALCAMO
6 OTT 2003
SEGRETERIA

Sentenza N. 591
NON DEFINITIVA
Anno 2003
Reg. Gen. 1445/2000
Cronol. 4405
Repert. 1783/03
In decis. il 5-3-2003
Decisa il 5-3-2003
Deposit. il 11-6-2003
Oggetto
Opposizione a precetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile costituita dai signori:

1)Dott. MICHELE PERRIERA Presidente

2)Dott. FRANCESCO CACCAMO Consigliere

3)Dott. CATERINA AJELLO Consigliere

dei quali il secondo relatore ed estensore riunita in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.1445/2000 del R.G. di questa Corte di Appello, posta in decisione all'udienza collegiale del 5.3.2003 e promosse in questo grado

DA

AMODEO MARIANNA, nata ad Alcamo il 29.8.1908, ed ivi residente nella via Stefano Polizzi n.10 c.f. MDAMNN08M69A176N- elettivamente domiciliata in Palermo via G.le Domenico Chinnici n.1 presso lo studio dell'avv. Girolamo Rizzuto, rappresentata e difesa dall'avv. Davide Bambina.

Attrice

CONTRO

COMUNE DI ALCAMO- c.f. 80002630814 in persona del suo rappresentante legale p.t. Sindaco dr. Massimo Ferrara,

SPECIFICA
N. 2261 CRON.
Diritto notif. . . L.
Trasf. . . . . L.
Totale L.
10% su trasf. . L.
Spese pos. . . L.
TOTALE L.
Palermo, lì

Prot. n. 8704 (Ins. Urb.)
del 02 OTT. 2003

rappresentato e difeso, dall' avv.to Marco Cascio, ed elettivamente domiciliato a Palermo, Viale della Libertà n.171 presso lo studio dell'avv. Francesco Mistretta, giusta procura a margine della comparsa di risposta.

Convenuto.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per l'Attrice:

PIACCIA ALLA CORTE ECC.ma

ritenere e dichiarare che l'indennità di espropriazione relativa all'immobile per cui è causa, offerta dal Comune di Alcamo è di molto inferiore a quella spettante all'Attrice;

ritenere e dichiarare che l'indennità di espropriazione relativa all'immobile per cui è causa, giusta quanto dedotto e rilevato dal CTU, tenuto conto della inutilizzabilità del residuo rudere del fabbricato rimasto non espropriato deve essere determinato nella misura di L.69.500.000 pari ad €35.893,75 oltre gli interessi legali relativi, per come accertato dal CTU;

ritenere e dichiarare che l' Attrice ha diritto ad avere pagata dal Comune di Alcamo l'indennità di occupazione temporanea per il periodo dalla data del decreto di occupazione provvisoria alla data di emissione del decreto di espropriazione definitiva nella misura pari agli interessi legali da calcolarsi sulla detta indennità di espropriazione di L 69.500.000 e quindi nella misura di L.26.410.000 pari ad € 13.639,63 per il periodo fra il 29.9.92 ed il 17.7.96 e di L.12.301.440 pari ad €6.353,17 per il periodo fra il 17.7.96 ed 30.8.2000 oltre gli interessi legali.

Condannare il Comune di Alcamo, in persona del sindaco p.t. a depositare presso la Cassa DD.PP.di Trapani, in favore dell'Attrice quale indennità di espropriazione definitiva la somma risultante dalla differenza, tra detta somma di €35.893,75 oltre gli interessi legali relativi e la somma di L.4.621.800 pari ad €2.386,96 versato alla Cassa DD.PP. di Trapani dal Comune di Alcamo a titolo di indennità provvisoria di espropriazione, per come dall'ordinanza n.054 dell'1.10.99, che si produce.

Condannare il Comune di Alcamo, in persona del sindaco p.t. a depositare presso la Cassa DD.PP.di Trapani, in favore dell'Attrice quale indennità di occupazione temporanea la somma risultante dalla differenza tra la detta somma di €19.992,80, quale indennità di occupazione temporanea oltre agli interessi legali relativi e la somma di L.9.357.073 pari ad €4.832,52 già depositata presso la Cassa DD.PP. di Trapani dal Comune di Alcamo a titolo di indennità di occupazione temporanea, per come risulta dalla detta ordinanza n.054 dell'1.10.99.

Con vittoria di spese e competenze IVA e CPA e spese forfettarie, ivi comprese le spese e competenze del CTU, poste provvisoriamente a carico dell'attrice e della stessa interamente pagate al detto CTU..

Per il Convenuto Comune:

PIACCIA ALLA CORTE ECC.ma

Preliminarmente, rimettere sul ruolo la causa che ci occupa e disporre supplemento di CTU, che quantifichi con esattezza, seguendo le giuste direttive e metodi valutativi di cui all' art.5

s L.359/92 al fine di determinare, l'indennità di espropriazione di occupazione temporanea dovuta all'odierna Attrice.

subordine

cidere la causa utilizzando il metodo ci calcolo che riterrà più uo nel caso di specie, tenendo conto degli errori intrinseci lla CTU e delle discordanze nelle sue conclusioni.

merito

enere e dichiarare che le somme dovute a titolo di indennità espropriazione, correttamente determinate secondo legge ex t.5 bis L.333/92, sono state ritualmente offerte e depositate esso la Cassa DD.PP di Trapani.

itenere e dichiarare che le somme dovute a titolo di ccupazione temporanea,sono state ritualmente offerte e epositate presso la Cassa DD.PP di Trapani.

itenere e dichiarare, di conseguenza, congrua la stima ffettuata ed offerta e, per l'effetto confermarla.

inte le spese.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 26 ottobre 2000 Marianna Amodeo conveniva davanti a questa Corte d'Appello il Comune di Alcamo, in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo che fossero giudizialmente determinate le indennità dovutele per l'occupazione temporanea e l'espropriazione di un immobile di sua proprietà, parzialmente utilizzato dall'Amministrazione convenuta per i lavori di prolungamento del Viale Europa, lato Est, nel tratto compreso tra la via Maria Riposo e via Allegrezza.

Il Comune, costituitosi, osservava che le somme dovute all'attrice a titolo d'indennità di occupazione e di espropriazione, erano state ritualmente offerte e depositate, in mancanza di accettazione, presso la Cassa Depositi e Prestiti e contestava il fondamento dell'opposizione, deducendo la congruità della stima effettuata in via amministrativa.

In istruzione veniva disposta ed espletata una consulenza tecnica.

Precisate dalle parti le conclusioni trascritte in epigrafe, la causa è stata rimessa al Collegio con assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e le memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La procedura espropriativa di che trattasi concerne il fabbricato, sito in Alcamo di proprietà di Marianna Amodeo

censito in catasto al foglio 124/E particella 769, adibito a magazzino per deposito di vino.

Risulta, in particolare, che con deliberazioni comunali n.2124/89 e 1272/91 il Comune di Alcamo approvò il progetto relativo ai lavori di prolungamento del viale Europa lato est, compreso tra le vie Maria Riposo e via Allegrezza.

Con provvedimento emesso il 27 luglio 1992 venne disposta, quindi, l'occupazione temporanea e d'urgenza degli immobili interessati dalla realizzazione della predetta opera pubblica, che riguardò nella sua interezza anche il fabbricato dell'Amodeo, che l'ente pubblico espropriante - che si era immesso nel possesso del bene il 29 settembre 1992 - restituì, tuttavia, all'attrice il 17 luglio 1996 "essendo la procedura espropriativa legalmente decaduta".

In pari data si procedette, comunque, ad una nuova immissione in possesso, che stavolta interessò però solo una porzione del fabbricato pari a mq 37, sulla base dell'ordinanza sindacale di occupazione n.144 del 13 giugno 1996 e della deliberazione di G.C. n.1513 del 18 ottobre 1995 "di approvazione del nuovo piano particellare d'esproprio, con il quale (erano stati fissati) i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori e l'inizio e il completamento della procedura espropriativa".

In data 18 dicembre 1998 venne determinata l'indennità provvisoria di espropriazione da corrispondere agli aventi diritto che, con riguardo all'immobile dell'Amodeo, venne fissata in complessive lire 6.240.000, riferita ad un volume di mc 175 e

comprendente anche le vasche per lo stoccaggio del vino, alcune botti in legno e delle vasche in acciaio.

Non essendo stata tale indennità accettata dalla proprietaria, con provvedimento dell'1 ottobre 1999 venne autorizzato il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti in suo favore della complessiva somma di lire 13.978.873, così suddivisa:

indennità per soprassuolo	lire 2.100.000
vasche per stoccaggio vino	lire 960.000
vasche in acciaio	lire 2.700.000
botti in legno	lire 480.000
area di sedime del fabbricato	lire 1.463.020
totale	lire 7.703.000
riduzione del 40%	lire 3.081.000
importo ridotto	lire 4.621.800
indennità di occupazione suolo e soprassuolo	lire 9.357.073

Il 30 agosto 2000 venne, infine, emesso il provvedimento d'espropriazione, riferito a mq 35 dell'immobile.

Tanto premesso, osserva, in primo luogo, la Corte che nel caso in esame non può trovare applicazione il criterio indennitario introdotto dall'art.5 bis D.L. 11 luglio 1992, n. 333 (convertito in l. 8 agosto 1992,n. 359), riferendosi esso alle aree edificabili e non ai fabbricati, ai quali va, invece, applicato il criterio indennitario previsto dall'art. 39 legge 25 giugno 1865, n. 2359 (e cioè quello del valore di mercato pieno) senza possibilità di valutazione separata ed autonoma dell'area

occupata dal fabbricato, costituendo l'area di sedime parte integrante di quest'ultimo (v., da ultimo, Cass. 14020/2002).

Va, poi, rilevato che dalla consulenza tecnica d'ufficio è emerso che la restante parte del fabbricato, di cui l'Amministrazione ha disposto, come detto, l'espropriazione di una porzione (costituita da una striscia lunga e sottile, strettamente occorrente per il tracciamento della strada) è rimasta, per effetto del provvedimento ablatorio, "gravemente menomata".

La demolizione di una parte del fabbricato, strutturalmente e funzionalmente integrata con il resto, ha arrecato, infatti, un evidente pregiudizio all'intero immobile, rendendolo di fatto inutilizzabile (v. relazione di consulenza pag. 4).

Appare, per conseguenza, corretto il procedimento seguito, ai fini della determinazione dell'indennità d'espropriazione, dal CTU, che ha calcolato il valore residuo del rudere lasciato all'attrice, detraendolo dal valore che il fabbricato aveva prima dell'esproprio. Trattasi, invero, del criterio stabilito dall'art.40 della legge 25 giugno 1865 n.2359 per le ipotesi di espropriazione parziale, quale è da considerare quella in esame.

In particolare il consulente ha rilevato che del fabbricato posseduto dall'Amodeo, esteso mq 108 con una corte di 56 mq, (non intaccata dall'espropriazione), è rimasto un rudere avente una superficie di mq 74.

L'immobile, come emerge dal verbale d'immissione in possesso e dal provvedimento di determinazione dell'indennità provvisoria, al momento dell'occupazione era "in stato di

conservazione sufficiente" e sviluppava una volumetria di 556 mc., sicchè il prezzo di mercato ad esso attribuito dal CTU alla data dell'esproprio (30.8.2000), pari a lire 312.500 al metro cubo, fissato con riferimento ai valori di mercato ricorrenti nella zona per immobili nuovi destinati a magazzini-deposito, non contestati dalle parti, appare congruo.

Considerato un coefficiente di vetustà pari a 0,4, il valore del magazzino nella sua integrità strutturale e funzionale ammontava, quindi, alla suddetta data, a lire 69.500.000.

Quanto al rudere, il CTU ha osservato che "nelle condizioni di fatto in cui si trova, non può essere messo a reddito, né l'area rinveniente da un'eventuale demolizione potrà essere utilizzata dal privato a scopi edificatori, stante che il vigente strumento urbanistico prevede ivi il prolungamento di una strada urbana".

Sottraendo dal valore del fabbricato prima dell'emanazione del provvedimento ablatorio, quello di detto rudere, che il consulente tecnico, alla stregua del criterio utilizzato dal Comune per determinare l'indennità di espropriazione per i terreni della zona (il relitto, sul quale l'intervento pubblico ha inciso pesantemente, determinandone la rovina, non è, infatti, suscettibile, come si è detto, di utilizzazione alcuna) ha fissato in lire 3.184.220 (lire 43.030 x mq 74), si ha, dunque, che nel caso in esame l'indennità d'esproprio, spettante all'attrice, è pari a lire 66.315.780, equivalenti a € 34.248,86, cui vanno aggiunte lire 4.140.000 (€ 2138,14) calcolate dall'ente convenuto per la

perdita delle vasche e delle botti (in totale, quindi, lire 70.455.780, equivalenti a € 36.387,37).

Poiché, però, l'attrice in sede di precisazione delle conclusioni, ha chiesto espressamente determinarsi l'indennità d'espropriazione in lire 69.500.000, pari a Euro 35.893,75, la domanda va accolta limitatamente a tale importo.

Avuto riguardo all'indennità già depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti pari a lire 4.621.800 (€ 2.386,96), va ordinato pertanto al Comune di Alcamo di depositare la differenza di lire 64.878.200 (€ 33.506,79) con gli interessi legali dal 30 agosto 2000 fino alla data del deposito.

Passando all'indennità di occupazione temporanea, va determinata, anzitutto, quella relativa al periodo compreso tra il il 13 giugno 1996 (data del provvedimento di occupazione emesso dall'Amministrazione sulla base della nuova dichiarazione di pubblica utilità dell'opera) e il 30 agosto 2000, data del provvedimento di esproprio.

La stessa, calcolata con il criterio degli interessi legali sull'indennità d'espropriazione (v.. Cass.388/2000), va fissata, tenuto conto del diverso tasso d'interesse vigente nel periodo in considerazione, pari ad anni quattro, mesi due e giorni ventisei, in lire 13.743.174 (€ 7.097,76) ripartita nelle seguenti annualità:

lire 5.356.305	relative al periodo 13.6.1996-12.6.1997
lire 3.522.789	relative al periodo 13.6.1997-12.6.1998
lire 2.678.086	relative al periodo 13.6.1998-12.6.1999

lire 1.761.394 relative al periodo 13.6.1999-12.6.2000

lire 424.600 relative al periodo 13.6.2000-29.8.2000

Al Comune di Alcamo va ordinato, pertanto, di depositare presso la Cassa Depositi e Prestiti l'importo risultante dalla differenza tra la predetta somma di lire 13.743.174, maggiorata degli interessi legali dalla scadenza delle singole annualità (Cass.10535/2002) sino alla data del deposito e la somma già versata, ammontante a lire 9.357.073 (€ 4.832,52).

Con riguardo alla prima occupazione d'urgenza va, poi, osservato che, in tema di espropriazione per pubblica utilita', qualora siano scaduti i termini fissati per il compimento dell'espropriazione nel provvedimento che ha dichiarato la pubblica utilita' dell'opera, cessa la legittima occupazione dell'area destinata all'espropriazione (v. Cass.1836/2001),

Ai fini della determinazione della relativa indennità, essendo nella specie incontroverso il dies a quo della occupazione legittima, disposta con ordinanza del 27 luglio 1992, ma non quello finale, che coincide, come poc'anzi detto, con quello in cui la procedura espropriativa è "legalmente decaduta" (i termini di inizio e fine dei lavori e della procedura espropriativa risultano fissati nella deliberazione di G.M. n.1272 del 17.7.1991, non prodotta), occorre, per conseguenza, procedere ad ulteriore istruzione.

Il regolamento delle spese va rinviato al definitivo.

P.Q.M.

La Corte, non definitivamente pronunciando,sentiti i procuratori delle parti;

determina in Euro 36.387,37 (trentaseimilatrecentottantasette/37) l'indennità per la parziale espropriazione del fabbricato, sito in Alcamo di proprietà di Marianna Amodeo censito in catasto al foglio 124/E particella 769, disposta con ordinanza dirigenziale n.112 del 30 agosto 2000 del Comune di Alcamo.

Determina in Euro 7097,76 (settemilanovantasette/76) l'indennità spettante alla Amodeo per l'occupazione temporanea dello stesso immobile, disposta con provvedimento del 13 giugno 1996.

Ordina al Comune di Alcamo, in persona del legale rappresentante pro tempore, di depositare presso la Cassa DD. PP. la differenza tra la somma di Euro 35.893,75 (trentacinquemilaottocentonovantatre/75), richiesta dall'attrice a titolo d'indennità d'espropriazione, e l'indennità già depositata, pari a Euro 2.386,96 (duemilatrecentottantasei/96), oltre agli interessi legali dalla data di emissione del provvedimento ablatorio (30 agosto 2000) sino alla data del deposito.

Ordina allo stesso Comune, in persona del legale rappresentante pro tempore, di depositare presso la Cassa DD. PP l'importo risultante dalla differenza tra la indennità d'occupazione temporanea, come sopra determinata, maggiorata degli interessi

legali dalla scadenza delle singole annualità, e la somma già versata, per lo stesso titolo, ammontante a Euro 4.832.52.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio della prima sez. civile della Corte d'Appello il 5 marzo 2003

Il Consigliere est. Il Presidente

IL CANCELLIERE - C1
Marisa ZINNANTI

Depositato oggi - [illegible] della 1ª Sezione Civile

oggi 11 GIU 2003

IL CANCELLIERE - C1
Marisa ZINNANTI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darne assistenza e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Spedizione esecutiva che si rilascia a richiesta del sig. avv. Bruno Aiello Boscarino per il Comune di Alcamo

Palermo, li 12/9/03

IL CANCELLIERE

Per autentica, Palermo

IL DIRETTORE DI CANCELLERIA
IL CANCELLIERE

Richieste n° 2 copie Esatte
il 26/06/03 e rilasciate
il 12/9/03 Esatte in
marche L. 16,52 x 4/3
Pa.

IL CANCELLIERE

RELATA DI NOTIFICA

TRIBUNALE DI TRAPANI SEZIONE DISTACCATA DI ALCAMO

A richiesta come in epigrafe io sottoscritto Ufficiale Giudiziario/Assistente U.N.E.P. addetto presso il suddetto ufficio ho notificato copia del presente atto al Comune di Alcamo in persona del Sindaco pro tempore nel suindicato suo domicilio, ivi consegnandola a mani del Segretario Gen.le Dr. Vincenzo Liotta nella qualità di incaricato, ivi addetto alla ricezione degli atti.

Alcamo, li 06/10/03

COPIA: Uff. Legali - Gab. - Uff. Generali

STUDIO LEGALE BAMBINA
Avv. Andrea Bambina
Avv. Davide Bambina
Via Pia Opera Pastore, 59 - ALCAMO (TP)
Tel. 0924 21096 - Fax 0924 500421

CITTA' DI ALCAMO
POSTA IN ARRIVO
Prot. n. 24182 del - 9 MAG. 2005
Assegnata al Settore URBANISTICA
Il Segretario
Il - 9 MAG. 2005

COMUNE DI ALCAMO - 9 MAG. 2005 SEGRETERIA

Sentenza N. 695
Anno 2004
Reg. Gen. 1445/2000
Cronol. 1257
Repert. 808/04
In decis. il 14-5-2004
Decisa il 14-5-2004
Deposit. il 8-6-2004
Oggetto Opposizione indennizzo da esproprio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile – costituita dai signori:

1)Dott. ALFREDO LAURINO **Presidente**

2)Dott. MICHELE PERRIERA **Consigliere**

3)Dott. FRANCESCO CACCAMO **Consigliere**

dei quali il terzo relatore ed estensore riunita in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.1445/2000 del R.G. di questa Corte di Appello, posta in decisione all'udienza collegiale del 14.5.2004 e promosse in questo grado

DA

-**Messana Francesco** nato ad Alcamo il 09-11-1936 C.F. MSS FNC36S09A176N, residente in Heidenhein - Flamenweg 38 D,

-**Messana Caterina** nata ad Alcamo il 18-09-1938 C.F. MSS CRN 38P58A176F, residente in Palermo via Cristoforo Colombo 2/B,

-**Messana Vincenzo** nato ad Alcamo il 20-10-1940 C.F. MSS VCN 40R20A176Z residente in Alcamo via Ungaretti 6,

-**Messana Egidio Pietro Maria** nato ad Alcamo il 25-02-1945 C.F. MSSGPT 45B 25A 176X residente in Alcamo via Porta Stella n.20,

rappresentati e difesi dall' Avvocato Andrea Bambina, con studio in Alcamo via P.O.Pastore 59, giusta procura a margine della presente comparsa, elettivamente domiciliato, agli effetti del presente giudizio in Palermo via Gen. Domenico Chinici 14 presso lo studio dell'Avv. Girolamo Rizzuto; quale eredi legittimi di Amodeo Marianna nata ad Alcamo il 29-08-1908 deceduta in Alcamo il 20-09-2003.

Attori

CONTRO

COMUNE DI ALCAMO- c.f. 80002630814 in persona del suo rappresentante legale p.t. Sindaco dr. Massimo Ferrara, rappresentato e difeso, dall' avv.to Marco Cascio, ed elettivamente domiciliato a Palermo, Viale della Libertà n.171 presso lo studio dell'avv. Francesco Mistretta, giusta procura a margine della comparsa di risposta.

Convenuto.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per gli Attori:

PIACCIA ALLA CORTE ECC.ma

Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;

ritenere e dichiarare che la indennità di occupazione temporanea relativa all'immobile, per cui è causa, deve essere calcolata in favore degli attori, nella misura pari agli interessi legali, da calcolare sulla indennità di espropriazione di Euro 36.387,37 gia

fissata dalla Corte di Appello, anche per il periodo dal 27-07-1992 al 1707-1996.

Condannare, in conseguenza, il Comune di Alcamo, in persona del Sindaco pro tempore a depositare, presso la Cassa Depositi e Prestiti di Trapani la somma corrispondente alla detta indennità di occupazione temporanea del 27-07-92 al 17-07-1996, oltre relativi interessi legali dal sorgere del credito al deposito.

In subordine, ed ove la indennità di occupazione temporanea dovesse essere dovuta per il periodo del 17-07-96 al 30-08-2000; condannare il Comune di Alcamo, in persona del Sindaco pro tempore a depositare presso la Cassa) depositi e Prestiti di Trapani, la somma corrispondente agli interessi legali, sulla indennità di espropriazione di Euro 36.387,37, da calcolarsi per il periodo dal 27-07-92 al 13-06-1996, quale danno subito dagli attori per la perdita della disponibilità ed uso dell'immobile per cui è causa, in conseguenza della relativa occupazione provvisoria effettuata dal Comune di Alcamo con l'ordinanza del 27-07-1992 N. 169; oltre ai relativi interessi legali su tale somma.

Con vittoria di spese e competenze IVA e CPA e spese forfettarie, ivi comprese le spese di C.T.U., poste provvisoriamente a carico degli attori e agli stessi interamente pagate al C.T.U. stesso, per l'intero giudizio stante che con la sentenza parziale N. 591/03, il regolamento delle spese è stato rinviato al definitivo.

Per il Convenuto Comune:

PIACCIA ALLA CORTE ECC.ma

Ritenere e dichiarare che le somme dovute a titolo di occupazione temporanea,sono state ritualmente offerte e depositate presso la Cassa DD.PP di Trapani.

ritenere e dichiarare che le somme dovute a titolo di indennità di espropriazione, sono state determinate secondo legge ex art.5 bis L.333/92, sono state ritualmente offerte e depositate presso la Cassa DD.PP di Trapani.

Ritenere e dichiarare, di conseguenza, congrua la stima effettuata ed offerta e, per l'effetto confermarla.

Vinte le spese.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 26 ottobre 2000, Marianna Amodeo conveniva davanti a questa Corte d'Appello il Comune di Alcamo, chiedendo che fossero giudizialmente determinate le indennità dovutele per l'occupazione temporanea e l'espropriazione di un fabbricato di sua proprietà, parzialmente utilizzato dall'Amministrazione convenuta, per i lavori di prolungamento del Viale Europa, lato Est, nel tratto compreso tra la via Maria Riposo e la via Allegrezza.

Stabilitosi il contraddittorio ed espletata una consulenza tecnica, venivano determinate, con sentenza non definitiva del 5 marzo-11 giugno 2003, in Euro 36.387,37 l'indennità per la parziale espropriazione del fabbricato, censito in catasto al foglio 124/E particella 769, disposta con ordinanza n.112 del 30 agosto 2000 e in Euro 7097,76 l'indennità alla stessa spettante per l'occupazione temporanea del medesimo immobile, disposta con provvedimento del 13 giugno 1996 e veniva ordinato all'ente pubblico di depositare presso la Cassa DD. PP. i maggiori importi rispetto a quelli in precedenza versati.

In ordine all'indennità chiesta dall'attrice per l'occupazione temporanea disposta con provvedimento sindacale del 27 luglio 1992, occupazione che aveva avuto termine con la restituzione dell'immobile alla proprietaria il 17 luglio 1996, "essendo la procedura espropriativa legalmente decaduta", la causa veniva, invece, rimessa, con separata coeva ordinanza, all'istruttore per ulteriori accertamenti.

Deceduta nelle more Marianna Amodeo, si costituivano in giudizio, nella qualità di eredi legittimi della stessa, Francesco Messana, Caterina Messana, Vincenzo Messana ed Egidio Pietro Maria Messana, che facevano propria la domanda della dante causa.

Acquisita copia della deliberazione della G.M. n.1272 del 17 luglio 1991 e precisate dalle parti le conclusioni trascritte in epigrafe, la causa è stata daccapo rimessa al Collegio con assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e le memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ai fini della decisione sulla domanda di determinazione dell'indennità che Marianna Amodeo, e successivamente i suoi eredi, hanno richiesto per l'occupazione temporanea del fabbricato, sito in Alcamo, censito in catasto al foglio 124/E particella 769, disposta con provvedimento del 27 luglio 1992, va osservato che con deliberazione della G.M. n. 1272 del 17 luglio 1991 il Comune di Alcamo - che aveva approvato con precedente deliberazione n.2124 del 17 dicembre 1989 il progetto relativo ai lavori di prolungamento del viale Europa lato est, compreso tra la via Maria Riposo e la via Allegrezza - fissò in anni tre dalla data di approvazione del progetto il termine entro il quale avrebbero dovuto iniziarsi i lavori e in mesi quattro a decorrere dalla data del verbale di consegna la durata dei lavori medesimi.

Con lo stesso provvedimento i termini di inizio e di completamento della procedura ablativa furono, invece, stabiliti, rispettivamente, in anni tre dalla data di approvazione del progetto e in anni cinque dalla data di immissione in possesso.

Ritiene la Corte, sulla base di tale documentazione, che il procedimento espropriativo che ha interessato il fabbricato appartenente alla Amodeo, fino al momento della sua restituzione a quest'ultima, fosse illegittimo, per non essere stato prefissato all'espropriante, un termine certo di fine lavori.

Il termine di quattro mesi dalla data del verbale di consegna, per l'indeterminatezza che lo connota (non è precisato, invero, né avrebbe potuto esserlo, il momento in cui lavori sarebbero stati consegnati all'impresa aggiudicataria), non era idoneo, infatti, a fissare all'esercizio del potere espropriativo precisi limiti temporali, con la conseguente invalidità ed inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità per violazione dell'art.13 della legge 25 giugno 1865, n.2359.

Da ciò discende che il provvedimento di occupazione d'urgenza del 27 luglio 1992, venne pronunciato in carenza del potere espropriativo ed essendo illegittimo "ab origine", non può essere posto a fondamento della domanda di determinazione dell'indennità, che presuppone la legittimità dell'occupazione temporanea.

La domanda è, pertanto, inammissibile.

Né è proponibile in questa sede, riguardando la competenza della Corte d'Appello in unico grado solo le domande di

Con lo stesso provvedimento i termini di inizio e di completamento della procedura ablativa furono, invece, stabiliti, rispettivamente, in anni tre dalla data di approvazione del progetto e in anni cinque dalla data di immissione in possesso.

Ritiene la Corte, sulla base di tale documentazione, che il procedimento espropriativo che ha interessato il fabbricato appartenente alla Amodeo, fino al momento della sua restituzione a quest'ultima, fosse illegittimo, per non essere stato prefissato all'espropriante, un termine certo di fine lavori.

Il termine di quattro mesi dalla data del verbale di consegna, per l'indeterminatezza che lo connota (non è precisato, invero, né avrebbe potuto esserlo, il momento in cui lavori sarebbero stati consegnati all'impresa aggiudicataria), non era idoneo, infatti, a fissare all'esercizio del potere espropriativo precisi limiti temporali, con la conseguente invalidità ed inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità per violazione dell'art.13 della legge 25 giugno 1865, n.2359.

Da ciò discende che il provvedimento di occupazione d'urgenza del 27 luglio 1992, venne pronunciato in carenza del potere espropriativo ed essendo illegittimo "ab origine", non può essere posto a fondamento della domanda di determinazione dell'indennità, che presuppone la legittimità dell'occupazione temporanea.

La domanda è, pertanto, inammissibile.

Né è proponibile in questa sede, riguardando la competenza della Corte d'Appello in unico grado solo le domande di

determinazione delle indennità di espropriazione e di occupazione temporanea (v. artt.19 e 20 della legge n.865 del 1971), la domanda di risarcimento dei danni avanzata, in subordine, dagli attori nel foglio aggiunto al verbale di udienza del 15 dicembre 2003.

La spese del giudizio, comprendenti anche quelle della fase conclusa con la pronuncia della sentenza non definitiva, avuto riguardo all'esito complessivo della lite, possono compensarsi tra le parti per un terzo, rimanendo i restanti due terzi di esse, liquidati nell'intero, in € 5.044,78, di cui € 1.161,99 per competenze di procuratore e € 3.615,20 per onorari di avvocato, oltre ad IVA e CPA, a carico del Comune di Alcamo, rimasto maggiormente soccombente, sul quale gravano "in toto", per avervi dato causa, le spese della consulenza tecnica, liquidate dal Consigliere istruttore in € 1.243,71, oltre ad IVA e contributi di categoria.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando,sentiti i procuratori delle parti;

dichiara inammissibile la domanda di determinazione dell'indennità per l'occupazione temporanea del fabbricato, sito in Alcamo di proprietà della Amodeo, in catasto al foglio 124/E particella 769, disposta con provvedimento sindacale del 27 luglio 1992, proposta da Marianna Amodeo e fatta propria dagli eredi legittimi Francesco Messana, Caterina Messana, Vincenzo Messana ed Egidio Pietro Maria Messana.

Condanna il Comune di Alcamo, in persona del Sindaco "pro-tempore", al pagamento, a favore di Francesco Messana, Caterina Messana, Vincenzo Messana ed Egidio Pietro Maria Messana, nella qualità di eredi di Marianna Amodeo, di due terzi delle spese del giudizio, liquidate, nell'intero, in € 5.044,78, di cui € 1.161,99 per competenze di procuratore e € 3.615,20 per onorari di avvocato, oltre ad IVA e CPA, compensando tra le parti il rimanente terzo.

Pone a carico del Comune di Alcamo le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate in € 1.243,71, oltre ad IVA e contributi di categoria.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della prima sez. civile della Corte d'Appello, il 14 maggio 2004.

Il Consigliere est. Il Presidente

IL CANCELLIERE - C1
Marisa ZINNANTI

Depositato nella cancelleria della 1ª Sezione Civile della Corte il - 9 GIU 2004

IL CANCELLIERE - C1
Marisa ZINNANTI

Bauu bot Gue

17678/10

Oggetto

Opposizione stima indennità

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

R.G.N. 11302/2005

Cron. 17678

Rep. 6065

Ud. 10/06/2010

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAOLO VITTORIA - Presidente -

Dott. SALVATORE SALVAGO - Rel. Consigliere -

Dott. ALDO CECCHERINI - Consigliere - PU

Dott. VITTORIO ZANICHELLI - Consigliere -

Dott. VITTORIO RAGONESI - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 11302-2005 proposto da:

MESSANA FRANCESCO (C.F. MSSFNC36S029A176N), MESSANA CATERINA (C.F. MSSCRN38P58A176F), MESSANA VINCENZO (C.F. MSSVCN40R20A176Z), MESSANA EGIDIO PIETRO MARIA (C.F. MSSGPT45B25A176X), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PACUVIO 34, presso l'avvocato ROMANELLI GUIDO, rappresentati e difesi dall'avvocato BAMBINA ANDREA, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrenti -

contro

COMUNE DI ALCAMO;

2010

1340

- intimato -

avverso la sentenza n. 695/2005 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 09/06/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/06/2010 dal Consigliere Dott. SALVATORE SALVAGO;

udito, per i ricorrenti, l'Avvocato ROMANELLI GUIDO (delega) che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per l'inammissibilità, in subordine rigetto.

Svolgimento del processo

La Corte di appello di Palermo,con sentenza del 9 giugno 2004,ha dichiarato inammissibile la domanda di Francesco,Caterina,Vincenzo ed Egidio Messana rivolta a conseguire la determinazione dell'indennità di occupazione temporanea di un fabbricato (in catasto al fg.124/e,part.769) disposta con decreto del 27 luglio 1992 a favore del comune di Alcamo,per invalidità della dichiarazione di p.u. contenuta nel progetto approvato con delibera di Giunta 17 luglio 1991 posto che il termine ivi indicato per il compimento dei lavori era assolutamente indeterminato.

Per la cassazione della sentenza i Messana hanno proposto ricorso per 5 motivi. L'amministrazione comunale non ha spiegato difese.

Motivi della decisione

Il Collegio deve anzitutto ribadire la propria consolidata giurisprudenza, che la dichiarazione di pubblica utilità priva dell'indicazione dei termini relativi al compimento delle espropriazioni e dei lavori previsti dall'art. 13 della legge 2359/1865, in quanto giuridicamente inesistente e radicalmente nulla - senza possibilità di convalida, sanatoria od integrazione ad opera di provvedimenti successivi - è inidonea a far sorgere il potere espropriativo e ad affievolire il diritto soggettivo di proprietà sui beni espropriandi,

provvedimenti erano stati portati a conoscenza di esso proprietario ed assolvevano pienamente alla funzione garantistica prevista dalla norma,oltre ad essere stati rinnovati dalla successiva dichiarazione di Giunta del 18 ottobre 1995.

La censura è fondata.

La sentenza impugnata ha infatti ritenuto la invalidità ed inefficacia della dichiarazione di p.u. contenuta nella deliberazione di Giunta 17 luglio 1991 che aveva approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di prolungamento della via Europa "per non essere stato prefissato un termine certo di fine lavori":in quanto quello di 4 mesi dalla data del verbale di consegna non era idoneo a fissare all'esercizio del potere espropriativo precisi limiti temporali.

Ma così ragionando non ha tenuto presenti le regole elaborate da questa Corte al riguardo secondo le quali: al la legge n. 2359 del 1865, art. 13,onde evitare che si protragga indefinitamente l'incertezza sulla sorte dei beni espropriandi, e nel contempo, che si eseguano opere non più rispondenti, per il decorso del tempo all'interesse generale, ha attribuito ai proprietari una garanzia fondamentale, in omaggio al principio di legalità e tipicità del procedimento ablativo, disponendo nel comma 1° che nel provvedimento dichiarativo della pubblica utilità dell'opera devono essere fissati quattro termini

(e cioè quelli di inizio e di compimento della espropriazione e dei lavori); e stabilendo, nel comma terzo, che "trascorsi i termini, la dichiarazione di pubblica utilità diventa inefficace"; b) attesa la funzione garantistica svolta dalla norma in esame (soprattutto con l'entrata in vigore della Costituzione) di non lasciare il privato indefinitamente esposto alla vicenda ablatoria, i termini in considerazione devono essere chiari e certi fin dall'inizio della procedura, ed il periodo di compressione del diritto domenicale deve essere determinato o quanto meno determinabile con certezza fin dall'inizio; sicché non è ammesso che lo stesso venga devoluto o subordinato ad eventi futuri ed incerti, a maggior ragione se devoluti a provvedimenti e comportamenti discrezionali dell'amministrazione espropriante (Cass.6210/2007; 20459/2005;16907/2003); c) l'interpretazione della dichiarazione di p.u.,quale atto amministrativo è soggetta alle stesse regole valevoli per l'ermeneutica contrattuale e, quindi, anche al principio di cui all'art.1363 cod.civ. che è necessario procedere al coordinamento delle varie clausole contrattuali, anche quando l'interpretazione possa essere compiuta sulla base del senso letterale delle parole senza residui di incertezza, perché, quando si parla di senso letterale, si intende tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte e in ogni

parola che la compone, e non già in una parte soltanto;nonché a quello di conservazione dell'atto posto dall'art.1367 (641/2004;9712/2002;6020/1984;5856/1981).

Ora, la stessa sentenza impugnata ha riferito che nella menzionata dichiarazione di p.u. fu anzitutto stabilito il termine di inizio dei lavori,perciò necessariamente comprendente quello antecedente,della loro consegna all'appaltatore (ed a maggior ragione quello dell'immissione in possesso dell'espropriante nel terreno Messana);che venne stabilito in tre anni dalla data di approvazione del progetto (delibera di Giunta 17 luglio 1991),e perciò sarebbe scaduto al più tardi il 17 luglio 1994 (anche perché nella stessa data veniva a scadere il termine triennale di cui all'art.1 della legge 1 del 1978 rendendo inefficace la dichiarazione di p.u.).

D'altra parte, il termine per il compimento di detti lavori fu fissato in 4 mesi decorrenti da quello della consegna,come si è detto interno al termine entro il quale i lavori avrebbero potuto iniziare;per cui la sola incertezza che poteva residuare in seguito a tale apposizione era quella di stabilire se quest'ultimo termine iniziava a decorrere prima del 17 luglio 1994 (ove la consegna fosse avvenuta in epoca antecedente all'inizio dei lavori),ovvero in coincidenza con quest'ultima data (ove fosse stata contestaule),perciò venendo comunque a scadere (al più tardi) il 17 novembre 1994;data dopo la

quale la dichiarazione di p.u. (ove non prorogata) sarebbe divenuta comunque inefficace, perciò senza alcuna incertezza sulla durata della soggezione dei beni alla procedura espropriativa.

Ed allora, essendo detta dichiarazione valida ed operante, nessun vizio poteva essere attribuito al successivo decreto di occupazione d'urgenza 27 luglio 1992 e la Corte di appello avrebbe dovuto liquidare al Messana anche l'indennizzo per la compressione del suo diritto dominicale anche in conseguenza di detto provvedimento ablatorio.

Assorbiti, pertanto, i restanti motivi del ricorso, il Collegio deve cassare la sentenza impugnata e rinviare alla stessa Corte di appello di Palermo che in diversa composizione provvederà alla suddetta determinazione, nonché alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità

P.Q.M.

La Corte, accoglie il primo motivo, rigetta il secondo ed assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per la [illegible] delle spese del giudizio di legittimità alla Corte [illegible] di Palermo in diversa composizione.

C[illegible] il 10 giugno 2010.

Il Presidente

Depositato in Cancelleria

28 LUG 2010

STUDIO LEGALE BAMBINA
Avv. Andrea Bambina
Via Pia Opera Pastore n. 59 Alcamo (TP)
Tel. 0924 21952 Fax 0924 500482
Cod. Fiscale

cop. Uff. Sig. COPIA

CITTA' DI ALCAMO
POSTA IN ARRIVO
Prot. n. 61732 del - 1 DIC. 2010
Assegnata al Settore

CORTE DI APPELLO DI PALERMO

n. - 1 DIC. 2010 Il Segretario Generale

ATTO DI CITAZIONE

- Messana Francesco nato ad Alcamo il 09/11/1936 C.F. MSS FNC 36S29 A176N residente un Heidenhei – Flamenwg 38 Germania;
- Messana Caterina nata ad Alcamo il 18/09/1938 C.F. MSS CRN 38P58 A176F residente in Palermo via Cristoforo Colombo n. 2/B;
- Messana Vincenzo nato ad Alcamo il 20/10/1940 C.F. MSS VCN 40R20 A176Z residente in Alcamo via Ungheretti n. 6;
- Messana Egidio Pietro Maria nata ad Alcamo il 25/02/1945 C.F. MSS GPT 45B25 A176X residente in Alcamo via Porta Stella n. 20,

tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Andrea Bambina con studio in Alcamo via P.O.Pastore n. 59, domiciliato agli effetti del presente giudizio in Palermo via Marche n. 45 presso lo studio dell'Avv. Rosanna Mangiapane, giusta procura a margine del presente atto di citazione.

COMUNE DI ALCAMO - 1 DIC 2010 SEGRETERIA

Premesso che con deliberazione n. 1272 del 17/07/1991 la giunta municipale del Comune di Alcamo con riferimento alla delibera di approvazione del progetto relativo ai lavori di prolungamento del Viale Europa lato Est di Alcamo n. 2124 del 17/12/1989 ha deliberato di stabilire:

1. il termine di anni tre dalla data di approvazione del progetto entro il quale dovevano essere iniziati i lavori ed in mesi 4 la durata dei lavori a decorrere dalla data del verbale di consegna.
2. Di fissare in anni tre dalla data di approvazione del progetto il termine entro il quale doveva essere iniziata la procedura espropriativa ed ultimata in anni cinque dalla data di immissione in possesso dei beni immobili occorrenti per l'esecuzione dei lavori.
3. Di dichiarare di immediata esecuzione il detto provvedimento.

e dichiarando di rappresentare e difendere in ogni fase e grado del presente giudizio, comprese l'esecuzione e l'eventuale opposizione, gli avvocati [illegible] sia uniti che divisi, eleggendo domicilio presso lo studio [illegible] conferendo ogni e più ampia facoltà di legge, compresa quella di designare altri patroni e procuratori domiciliatari, citare terzi, precisare, modificare ed estendere la domanda, proporre domanda riconvenzionale, rinunciare agli atti del giudizio, accettare la rinuncia, transigere, procedere alla conciliazione ad incassi ed a quietanzare. Il sottoscritto inoltre dichiara di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati sensibili ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 22, L. n. 675/96, consenso necessario allo espletamento dell'incarico.

Fl. Caterina Messana
F. Egidio Messana
Fl. Vincenzo Messana
Fl. Francesco Messana

SPECIFICA
n. 3642
Trasf. . . . L.
Totale L.

LEGALE BAMBINA
Bambina
Alcamo (TP)
0924 500421
14A178H

Premesso che con ordinanza n. 169 del 27/07/1992 il Sindaco del Comune di Alcamo, vista la delibera della G.M. n. 1273 del 17/07/1991 ha ordinato la occupazione d'urgenza e temporanea degli immobili occorrenti per tali lavori.

Che con verbale del 29/09/1992 il Comune di Alcamo ha proceduto alla presa in consegna ed immissione in possesso degli immobili occorrenti per detti lavori tra cui l'immobile di proprietà di Amodeo Marianna oggi di cui odierni attori.

TRAPANI
ist. ALCAMO
ALI GIUDIZIARI

Premesso che con deliberazione della G.M. di Alcamo n. 1513 del 18/10/1995 è stato approvato un nuovo piano particellare di esproprio sempre attinente a detti lavori; che con ordinanza n. 144 del 13/06/1996 il Sindaco di Alcamo ha ordinato l'occupazione di urgenza e temporanea degli immobili occorrenti per l'esecuzione di detti lavori e la revoca dell'OS n. 169 del 27/07/1992; che con verbale del 17/07/1996 il Comune di Alcamo in esecuzione di detta ordinanza n. 144 del 1996 ha proceduto alla nuova immissione in possesso di una parte del fabbricato di essi attori e cioè una parte avente una superficie di mq. 34 circa.

Che con ordinanza n. 55 del 18/12/1998 il dirigente del settore assetto del territorio del Comune di Alcamo ha ordinato la misura dell'indennità provvisoria di espropriazione da corrispondere agli aventi diritto tra cui la dante causa degli odierni attori.

Che con ordinanza n. 054 dell'01/10/1999 il Dirigente del settore del territorio del Comune di Alcamo ha autorizzato il versamento presso la Cassa DD.PP. di Trapani dell'indennità provvisoria di espropriazione e di occupazione temporanea spettante agli interessati ed in particolare per quanto riguarda la dante causa degli odierni attori la somma di Lire 7.703.000 a titolo di indennità provvisoria di espropriazione e la somma di Lire 9.375.023 a titolo i indennità di occupazione temporanea del suolo e soprasuolo.

Che con ordinanza n. 0112 del 30/08/2000 il dirigente del settore assetto del territorio del Comune di Alcamo ha pronunciato l'espropriazione definitiva in favore del Comune di Alcamo della parte del fabbricato

EGALE BAMBINA
Alcamo (TP)
SCA21

Premesso che con atto di citazione notificato il 26/10/2000, Amodeo Marianna, dante causa degli odierni attori, ha convenuto in giudizio il Comune di Alcamo dinanzi la Corte di Appello di Palermo per la determinazione delle giuste indennità di espropriazione e di occupazione temporanea e, quindi per la condanna del Comune di Alcamo al deposito presso la cassa Depositi e Prestiti di Trapani della giusta indennità di espropriazione e di occupazione temporanea, maggiorate dei relativi interessi.

TRAPANI
ST. ALCAMO
ALI GIUDIZIARI

Premesso che con sentenza non definitiva del 05-03/11-06-2003 la Corte di Appello di Palermo determinava in € 36.387,37 l'indennità di espropriazione relativa alla parte del fabbricato dell'attrice espropriato ed in € 7.097,76 l'indennità di occupazione temporanea per l'occupazione dello stesso immobile, con decorrenza del 13/06/2006.

Mentre per quanto riguarda l'indennità di occupazione temporanea disposta con provvedimento sindacale del 27/07/1992 la Corte di Appello ha rimesso la causa sul suolo con separata ordinanza, per ulteriori accertamenti.

Premesso che, deceduta, nelle more del giudizio la attrice Amodeo Marianna, si costituivano in giudizio nella qualità di eredi legittimi della stessa i figli Francesco Messana , Vincenzo Messana, Caterina Messana ed Egidio Pietro Maria Messana, che facevano propria la domanda della dante causa.

Che con sentenza n. 695 del 2004 depositata in data 09/06/2002 la Corte di Appello di Palermo Sezione Prima Civile ha dichiarato inammissibile la domanda di determinazione dell'indennità per l'occupazione temporanea del fabbricato per cui è causa disposta con provvedimento sindacale del 27/07/1992.

Che avverso detta sentenza gli odierni attori hanno proposto ricorso per cassazione di detta sentenza che ha dichiarato la inammissibilità della domanda proposta dai detti Messana Francesco e C. rivolta a conseguire l'indennità di occupazione temporanea del fabbricato per cui è causa, in catasto al foglio 124/e particellare 769 disposta con decreto del

GALE CAMBINA
(TP)

Che la Corte Suprema di Cassazione con la sentenza n. 17678/2010 emessa nella causa iscritta al n. 11302/2005 R.G. sentenza depositata in data 28/07/2010 ha accolto il primo motivo di detto ricorso cassando al riguardo la detta sentenza della Corte di Appello in relazione a detto primo motivo accolto ed ha rinviato anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di Appello di Palermo in diversa composizione.

TRAPANI
DIST. ALCAMO
DEI GIUDICI

Che la Corte di Cassazione con riguardo a detto primo motivo del ricorso accolto ha statuito quanto segue:

la sentenza impugnata ha infatti ritenuto la invalidità ed inefficacia della dichiarazione di p.u. contenuta nella deliberazione di Giunta 17 luglio 1991 che aveva approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di prolungamento della via Europa " per non essere stato prefissato un termine certo di fine lavori" in quanto quello di 4 mesi dalla data del verbale di consegna non era idoneo a fissare all'esercizio del potere espropriativi precisi limiti temporali.

Ma così ragionando non ha tenuto presenti le regole elaborate da questa Corte al riguardo secondo le quali:

a) La legge n. 2359 del 1865 art. 13, onde evitare che si protragga indefinitamente l'incertezza sulla sorte dei beni espropriandi, e nel contempo, che si eseguono opere non più rispondenti per il decorso del tempo all'interesse generale, ha attribuito ai proprietari una garanzia fondamentale in omaggio al principio di legalità e tipicità del procedimento ablativo, disponendo nel comma 1° che nel provvedimento dichiarativo della pubblica utilità dell'opera devono essere fissati quattro termini (e cioè quelli di inizio e di compimento della espropriazione e dei lavori); e stabilendo nel comma terzo, che trascorsi i termini la dichiarazione di pubblica utilità diventa inefficace;

b) Attesa la funzione garantistica svolta dalla norma in esame (soprattutto con l'entrata in vigore della Costituzione) di non lasciare il privato indefinitamente esposto alla vicenda ablatoria, i termini in considerazione devono essere chiari e certi fin

TRAPANI
ST. ALCAMO
ALLGIUDIZIARI

dall'inizio della procedura, ed il periodo di compressione del diritto domenicale deve essere determinato o quanto meno determinabile con certezza fin dall'inizio; sicchè non è ammesso che lo stesso venga devoluto o subordinato ad eventi futuri ed incerti, a maggior ragione se devoluti a provvedimenti e comportamenti discrezionali dall'amministrazione espropriante (Cass. 8210/2007; 20459/2005; 16907/2003);

c) L'interpretazione della dichiarazione di p.u. quale atto amministrativo è soggetta alle stesse regole valevoli per l'ermeneutica contrattuale e quindi anche al principio di cui all'art. 1363 cod. civ. che è necessario procedere al coordinamento delle varie clausole contrattuali, anche quando l'interpretazione possa essere compiuta sulla base del senso letterale delle parole senza residui di incertezza, perché quando si parla di senso letterale si intende tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte e in ogni parola che la compone e non già in una parte soltanto; nonché a quello di conservazione dell'atto posto dall'art. 1367 (641/2004; 9712/2002; 6020/1984; 5856/1981).

Ora, la stessa sentenza impugnata ha riferito che nella menzionata dichiarazione di p.u. fu anzitutto stabilito il termine di inizio dei lavori, perciò necessariamente comprendente quello antecedente della loro consegna all'appaltatore (ed a maggior ragione quello dell'immissione in possesso dell'espropriante nel terreno Messana); che venne stabilito in tre anni dalla data di approvazione del progetto (delibera di Giunta 17 luglio 1991) e perciò sarebbe scaduto al più tardi il 17 luglio 1994 (anche perché nella stessa data veniva a scadere il termine triennale di cui all'art. 1 della legge 1 del 1978 rendendo inefficace la dichiarazione di p.u.).

D'altra parte il termine per il compimento di detti lavori fu fissato in 4 mesi decorrenti da quello della consegna, come si è detto interno al termine entro il quale i lavori avrebbero potuto

iniziare; per cui la sola incertezza che poteva residuare in seguito a tale apposizione era quella di stabilire se quest'ultimo termine iniziava a decorrere prima del 17 luglio 1994 (ove la consegna fosse avvenuta in epoca antecedente all'inizio dei lavori), ovvero in coincidenza con quest'ultima data (ove fosse stata contestata), perciò vendendo comunque a scadere (al più tardi) il 17 novembre 1994; data dopo la quale la dichiarazione di p.u. (ove non prorogata) sarebbe divenuta comunque inefficace, perciò senza alcuna incertezza sulla durata della soggezione dei beni alla procedura espropriativi.

Ed allora essendo detta dichiarazione valida ed operante nessun vizio poteva essere attribuito al successivo decreto di occupazione d'urgenza 27 luglio 1992 e la Corte di Appello avrebbe dovuto liquidare ai Messana anche l'indennizzo per la compressione del suo diritto dominale anche in conseguenza di detto provvedimento ablatorio.

Conseguentemente nel cassare sul predetto punto la detta sentenza della Corte di Appello ha rinviato la causa dinanzi alla stessa Corte di Appello di Palermo con diversa composizione, perché provveda alla determinazione di detta indennità di occupazione temporanea per il periodo dal 27/07/1992 al 17/07/1996; nonché alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

La predetta indennità di occupazione temporanea per il suddetto periodo dal 27/07/1992 al 17/07/1996 dovrà essere determinata calcolando gli interessi legali sulla differenza tra la indennità di espropriazione determinata dalla Corte di Appello con la predetta sentenza non definitiva nella misura di € 36.387,37, e la somma di € 2.386,00 già depositata dal Comune di Alcamo e, quindi sulla somma di € 34.000,57 per ogni anno del 27/07/1992 fino all' 11/07/1996.

Tale indennità di occupazione temporanea, calcolata per come sopra detto , deve ammontare ad € 13.600,00 oltre ai relativi

E BAMBINA
Bambina
Alcamo (TP)
024-502421
610810
R22A11A176N

interessi legali su dette singole annualità di indennità di occupazione temporanea, calcolati a partire dal 27/07/1992 e fino al 2010 per un ammontare complessivo di € 8.364,00.

Poiché i predetti Messana Francesco e C., con il presente atto di citazione intendono, per come in effetto fanno, procedere all'instaurazione del superiore giudizio di rinvio dinanzi la Corte di Appello di Palermo, al fine di ottenere la determinazione della predetta indennità di occupazione temporanea ed i relativi interessi su detta indennità di occupazione oltre alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PANI
ALCAMO
GIUDIZIARI

CITANO

Il Comune di Alcamo, in persona del Sindaco pro tempore dinanzi la Corte di Appello di Palermo per l'udienza del giorno 22/04/2011 ore di rito; con invito allo stesso a costituirsi nel temine di giorni venti prima di detta udienza, ed a comparire nell'udienza suindicata dinanzi al Consigliere Istruttore designato a norma di legge; con l'avvertimento che la costituzione oltre il termine suddetto, implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167 C.P.C.; per ivi sentire chiedere:

Piaccia alla Corte di Appello di Palermo

Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa; determinare la indennità di occupazione temporanea spettante agli attori, per il periodo dal 27/07/1992 al 17/07/1996, relativamente all'immobile espropriato agli attori per cui è causa, da calcolarsi in base agli interessi legali sulla differenza tra la indennità di espropriazione già determinata dalla Corte di Appello di Palermo nella misura di € 36.387,37; e la somma di € 2.386,80 già depositata dal Comune di Alcamo e quindi sulla somma di € 34.000,57; nonché determinare l'ammontare degli interessi legali su dette singole annualità di indennità di occupazione temporanea per il periodo dal 27/07/1992 alla data del deposito di detta indennità di occupazione temporanea presso la Cassa

E BAMBINA
Bambina
50 Alcamo (TP)
0924 500421
0510810
H32A14A176H

Depositi e Prestiti di Trapani, nella cifra complessiva di € 8.364,00.

Condannare in conseguenza il Comune di Alcamo in persona del Sindaco pro tempore a depositare presso la Cassa Depositi e Prestiti di Trapani ed in favore di essi attori, la predetta indennità di occupazione temporanea nella detta misura di € 13.600,00 salva diversa quantificazione da parte della Corte di Appello; nonché i predetti interessi legali su dette singole annualità di indennità di occupazione temporanea nella detta misura di € 8.364,00 salva diversa quantificazione da parte della Corte di Appello.

APANI
ALCAMO
GIUDIZIARI

Condannare inoltre il Comune di Alcamo, in persona del Sindaco pro tempore al pagamento in favore di essi attori delle spese e competenze del giudizio anzidetto di legittimità nella misura che la Corte di Appello riterrà di determinare; oltre alle spese e competenze del presente giudizio, comprese spese forfettarie, CPA ed IVA.

Si producono sin d'ora:

- Copia della detta sentenza della Corte di Cassazione n. 17678/2010 del 10/06/2010 depositata il 28/07/2010;
- Fascicolo di parte relativo ai detti giudizi svoltosi dinanzi la Corte di Appello di Palermo e dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione.

Ai fini fiscali si dichiara che il valore della causa è di € 30.000,00.

Palermo lì 30-11-2010

Avv. Andrea Bambina

NOTIFICA

L'anno 2010 il giorno 01 del mese di ~~novembre~~ Dicembre, istanti Messana Francesco, Messana Caterina, Messana Vincenzo e Messana Egidio Pietro Maria, come sopra rappresentati e domiciliati, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Trapani Sezione distaccata di Alcamo ho notificato il superiore atto di citazione al Comune di Alcamo, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato per la carica presso la Casa Comunale di Alcamo mediante consegna di copia conforme all'originale a mani della Sigra Abate Enza Maria

nella qualità d'impiegato, [o] addetto alla ricezione degli atti tale qualificatosi.

Alcamo, li primo Dicembre 2010

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO
Aldo Briscia

TRAPANI
ALCAMO
GIUDIZIARI

UFFICIO LEGALE COMUNE DI ALCAMO
Via T.te Vito Manno n. 5
Tel. 0924.21292/FAX 0924.507129

Avv. Silvana Maria Calvaruso
Email silvanacalvaruso@virgilio.it *Pec silvanamaria.calvaruso@avvocatitrapani.legalmail.it*

CORTE DI APPELLO DI PALERMO

COMPARSA DI COSTITUZIONE E DI RISPOSTA

(R.G. 2624/2010 Sez. I^ Consigliere dott. Librino Guido – ud. 21.09.2011)

per il **COMUNE DI ALCAMO,** in persona del suo rappresentante legale pro-tempore Sindaco sig. Giacomo Scala, rappresentato e difeso dall'avv. Silvana Maria Calvaruso (C.F. CLVSVN68P41A176P), giusta procura rilasciata a margine del presente atto ed elettivamente domiciliato in Palermo, presso lo studio dell'avvocato Maurizio Cannizzo, via Resuttana Colli n. 366 **- convenuto -**

CONTRO

MESSANA FRANCESCO, nato ad Alcamo il 09/11/1936,

MESSANA CATERINA, nata ad Alcamo il 18.09.1938;

MESSANA VINCENZO, nato ad Alcamo il 20/10/1940;

MESSANA EGIDIO PIETRO MARIA, nato ad Alcamo il 25/02/1945;

tutti rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Bambina, ed elettivamente domiciliati in Palermo via Marche n. 45 presso lo studio dell'avv. Rosanna Mangiapane, giusta procura rilasciata a margine dell'atto di citazione **- attori -**

****

Ritenuto impugnativamente l'atto di citazione in riassunzione dinnanzi alla Corte di Appello di Palermo, notificato sulle premure degli attori in data 01.12.2010, si eccepisce e controdeduce:

IN FATTO ED IN DIRITTO

In relazione al fatto storico inerente la vicenda espropriativa che vede come soggetti passivi gli odierni attori nella qualità di eredi della sig.ra

Copia Tale

Nella qualità di Sindaco pro - tempore del Comune di Alcamo nomino a rappresentarmi e difendere in ogni stato e grado del presente giudizio, sia unitamente che disgiuntamente l'avvocato Giovanna Mistretta, e l'avv. Silvana Maria Calvaruso, con ogni facoltà di legge, compresa quella di proporre riconvenzionale, domanda incidentale, chiamata di terzo, motivi aggiunti, proporre appello, impugnare qualsiasi provvedimento ritenuto lesivo dei propri interessi, transigere e rinunziare, totalmente e/o parzialmente all'azione o agli atti del giudizio.
Eleggo domicilio presso lo studio dell'avv. Maurizio Cannizzo, sito in Palermo, nella via Resuttana Colli n. 366.
Alcamo li 20.09.11

Il Sindaco
(Giacomo Scala)

E' autentica
avv. Silvana Maria Calvaruso

Amodeo Marianna, e richiamato tutto quanto narrato dagli stessi nell'atto di citazione in riassunzione dinnanzi a codesta Corte di Appello, il cui contenuto si contesta in diritto e nelle conclusioni, si rappresenta e precisa quanto segue:

A seguito di giudizio di opposizione alla stima, promosso dagli attori dinnanzi Codesta Ecc.ma Corte di Appello in diversa composizione, la Corte adita con la sentenza n. 695/2005, determinava l'indennità dovuta ai sigg.ri Messana Francesco, Caterina, Vincenzo ed Egidio Pietro Maria, per il fabbricato di loro proprietà (fg.124/e part. 769) nella misura di €. 36.387,37 ed in €. 7.097,76 l'indennità per occupazione temporanea dal 13.06.2006 per la parte di fabbricato infine espropriata; respingeva, invece, dichiarandola inammissibile la domanda di determinazione dell'indennità per l'occupazione temporanea del fabbricato disposta con provvedimento sindacale del 27.07.1992.

Avverso tale statuizione, l'attore proponeva ricorso in Cassazione, articolando cinque motivi di impugnazione.

La Suprema Corte con la sentenza n. 17678/2010 respingeva il secondo motivo di ricorso con il quale gli attori invocavano la semplice annullabilità del provvedimento della dichiarazione di pubblica utilità prova dell'indicazione dei termini relativi al compimento delle espropriazioni e dei lavori previsti dall'art. 13 della legge 2359/1865, ritenendo di converso che tale dichiarazione priva degli indicati termini è da considerare radicalmente nulla.

Accoglieva, invece, il primo motivo di ricorso con il quale gli attori lamentavano che la Corte di Appello in primo grado non avesse accolto la

richiesta di determinazione dell'indennità di occupazione temporanea disposta dal Comune di Alcamo con provvedimento del 27.07.1992. La Corte di Cassazione accoglieva tale ultima censura ritenendo tale dichiarazione valida ed operante e che, quindi, la Corte di Appello liquidasse ai sigg.ri Messana anche l'indennizzo per l'occupazione temporanea derivante dalla compressione del loro diritto dominicale conseguenza di tale provvedimento ablatorio. Per l'effetto, dichiarando assorbiti i restanti motivi di ricorso, cassava la sentenza impugnata e rinviava dinnanzi alla stessa Corte di Appello di Palermo in diversa composizione per provvedere a tale determinazione ed alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Per tale ragione gli attori promuovono il presente giudizio dinnanzi a Codesta Corte di Appello chiedendo la determinazione dell'indennità di occupazione temporanea spettante dal 27.07.1992 al 17.07.1996 sulla somma residua di €. 34.000,57 per un ammontare complessivo di €. 13.600,00, oltre gli interessi legali sulle singole annualità dal 27.07.1992 alla data del deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti di Trapani che calcolato a tutto il 2010 ammonterebbe ad €. 8.364,00. In conseguenza condannare l'Amministrazione convenuta a depositare tali somme salvo diversa determinazione di Questa Corte di Appello. Condannare infine, la convenuta Amministrazione alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità e del presente giudizio.

Tuttavia a parte la quantificazione delle somme, di competenza di codesta Corte di Appello, ci si oppone alla richiesta condanna dell'Amministrazione al pagamento delle spese del giudizio di legittimità

in quanto tale giudizio è stato promosso dagli attori i quali hanno articolato ben cinque motivi di ricorso dei quali il secondo respinto, accolto solo il primo, mentre, i restanti tre sono stati ritenuti assorbiti. Determinandosi, in tal modo, una parziale soccombenza che legittimerebbe una compensazione delle spese, per non dire che mai il Comune si era opposto al diritto ad ottenere il pagamento delle somme dovute per l'indennità di occupazione dal 27/07/1992 al 17/07/1996.

Per quanto sopra brevemente esposto, con riserva di articolare ulteriori mezzi istruttori e produrre documenti, eccezioni e/o difese, si chiede che

VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO

- ritenere e dichiarare le somme dovute a titolo di occupazione temporanea ed interessi per come riconosciuto dalla Corte di Cassazione;
- ritenere e dichiarare la compensazione delle spese del giudizio di legittimità per le ragioni esposte in narrativa;
- compensare le spese del presente giudizio.

Palermo, li 20/09/2011

avvocato Silvana Maria Calvaruso

Si allegano:

1) originale dell'atto di citazione in riassunzione notificato in data 01.12.2010;

2) copia della Sentenza della corte di Appello n. 695/2004;

3) copia delle sentenza della Corte di Cassazione n. 17668/10;

avv. Silvana Maria Calvaruso

STUDIO LEGALE BAMBINA
Avv. Andrea Bambina
Via Pia Opera Pastore n. 59 Alcamo (TP)
Tel. 0924 21996 Fax 0924 500421
Partita Iva: 00204610810
Cod. Fiscale: BMBNDR32414A176N

COMUNE DI ALCAMO
SEGRETERIA
14 FEB 2011

CORTE DI APPELLO DI PALERMO

ATTO DI CITAZIONE

- Messana Francesco nato ad Alcamo il 09/11/1936 C.F. MSS FNC 36S29 A176N residente un Heidenhei – Flamenwg 38 Germania;
- Messana Caterina nata ad Alcamo il 18/09/1938 C.F. MSS CRN 38P58 A176F residente in Palermo via Cristoforo Colombo n. 2/B;
- Messana Vincenzo nato ad Alcamo il 20/10/1940 C.F. MSS VCN 40R20 A176Z residente in Alcamo via Ungheretti n. 6;
- Messana Egidio Pietro Maria nata ad Alcamo il 25/02/1945 C.F. MSS GPT 45B25 A176X residente in Alcamo via Porta Stella n. 20,

tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Andrea Bambina con studio in Alcamo via P.O.Pastore n. 59, domiciliato agli effetti del presente giudizio in Palermo via Marche n. 45 presso lo studio dell'Avv. Rosanna Mangiapane, giusta procura a margine del presente atto di citazione.

Premesso che con deliberazione n. 1272 del 17/07/1991 la giunta municipale del Comune di Alcamo con riferimento alla delibera di approvazione del progetto relativo ai lavori di prolungamento del Viale Europa lato Est di Alcamo n. 2124 del 17/12/1989 ha deliberato di stabilire:

1. il termine di anni tre dalla data di approvazione del progetto entro il quale dovevano essere iniziati i lavori ed in mesi 4 la durata dei lavori a decorrere dalla data del verbale di consegna.
2. Di fissare in anni tre dalla data di approvazione del progetto il termine entro il quale doveva essere iniziata la procedura espropriativa ed ultimata in anni cinque dalla data di immissione in possesso dei beni immobili occorrenti per l'esecuzione dei lavori.
3. Di dichiarare di immediata esecuzione il detto provvedimento

PROCURA:
Delego ___ a rappresentare e difender ___ in ogni fase e grado del presente giudizio, compresa l'esecuzione e l'eventuale opposizione, gli avv. ___ sia ___ anche divisi, eleggendo domicilio presso ___ conferendo ___ ogni ampia facoltà di legge, con la precisa quella di designare altri patroni e procuratori domiciliatari, citare terzi, precisare, modificare ed estendere la domanda, proporre domanda riconvenzionale, rinunciare agli atti del giudizio, accettare la rinuncia, transigere, procedere alla conciliazione, incassi ed a quietanzare, sottoscritto inoltre dichiara di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati sensibili nei sensi e per gli effetti di cui all'art. 22, L. n. 675/96, ove sia necessario allo espletamento dell'incarico.

Flo Caterina Messana
Flo Egidio Messana
Flo Vincenzo Messana
Flo Rosanna Messana

Premesso che con ordinanza n. 169 del 27/07/1992 il Sindaco del Comune di Alcamo, vista la delibera della G.M. n. 1273 del 17/07/1991 ha ordinato la occupazione d'urgenza e temporanea degli immobili occorrenti per tali lavori.

Che con verbale del 29/09/1992 il Comune di Alcamo ha proceduto alla presa in consegna ed immissione in possesso degli immobili occorrenti per detti lavori tra cui l'immobile di proprietà di Amodeo Marianna oggi di essi odierni attori.

Premesso che con deliberazione della G.M. di Alcamo n. 1513 del 18/10/1995 è stato approvato un nuovo piano particellare di esproprio sempre attinente a detti lavori; che con ordinanza n. 144 del 13/06/1996 il Sindaco di Alcamo ha ordinato l'occupazione di urgenza e temporanea degli immobili occorrenti per l'esecuzione di detti lavori e la revoca dell'OS n. 169 del 27/07/1992; che con verbale del 17/07/1996 il Comune di Alcamo in esecuzione di detta ordinanza n. 144 del 1996 ha proceduto alla nuova immissione in possesso di una parte del fabbricato di essi attori e cioè una parte avente una superficie di mq. 34 circa.

Che con ordinanza n. 55 del 18/12/1998 il dirigente del settore assetto del territorio del Comune di Alcamo ha ordinato la misura dell'indennità provvisoria di espropriazione da corrispondere agli aventi diritto tra cui la dante causa degli odierni attori.

Che con ordinanza n. 054 dell'01/10/1999 il Dirigente del settore del territorio del Comune di Alcamo ha autorizzato il versamento presso la Cassa DD.PP. di Trapani dell'indennità provvisoria di espropriazione e di occupazione temporanea spettante agli interessati ed in particolare per quanto riguarda la dante causa degli odierni attori la somma di Lire 7.703.000 a titolo di indennità provvisoria di espropriazione e la somma di Lire 9.375.023 a titolo i indennità di occupazione temporanea del suolo e soprasuolo.

Che con ordinanza n. 0112 del 30/08/2000 il dirigente del settore assetto del territorio del Comune di Alcamo ha pronunciato l'espropriazione definitiva in favore del Comune di Alcamo della parte del fabbricato magazzino degli odierni attori, per una superficie di mq. 33

Premesso che con atto di citazione notificato il 26/10/2000, Amodeo Marianna, dante causa degli odierni attori, ha convenuto in giudizio il Comune di Alcamo dinanzi la Corte di Appello di Palermo per la determinazione delle giuste indennità di espropriazione e di occupazione temporanea e, quindi per la condanna del Comune di Alcamo al deposito presso la cassa Depositi e Prestiti di Trapani della giusta indennità di espropriazione e di occupazione temporanea, maggiorate dei relativi interessi.

Premesso che con sentenza non definitiva del 05-03/11-06-2003 la Corte di Appello di Palermo determinava in € 36.387,37 l'indennità di espropriazione relativa alla parte del fabbricato dell'attrice espropriato ed in € 7.097,76 l'indennità di occupazione temporanea per l'occupazione dello stesso immobile, con decorrenza del 13/06/2006.

Mentre per quanto riguarda l'indennità di occupazione temporanea disposta con provvedimento sindacale del 27/07/1992 la Corte di Appello ha rimesso la causa sul suolo con separata ordinanza, per ulteriori accertamenti.

Premesso che, deceduta, nelle more del giudizio la attrice Amodeo Marianna, si costituivano in giudizio nella qualità di eredi legittimi della stessa i figli Francesco Messana , Vincenzo Messana, Caterina Messana ed Egidio Pietro Maria Messana, che facevano propria la domanda della dante causa.

Che con sentenza n. 695 del 2004 depositata in data 09/06/2004 la Corte di Appello di Palermo Sezione Prima Civile ha dichiarato inammissibile la domanda di determinazione dell'indennità per l'occupazione temporanea del fabbricato per cui è causa disposta con provvedimento sindacale del 27/07/1992.

Che avverso detta sentenza gli odierni attori hanno proposto ricorso per cassazione di detta sentenza che ha dichiarato la inammissibilità della domanda proposta dai detti Messana Francesco e C. rivolta a conseguire l'indennità di occupazione temporanea del fabbricato per cui è causa, in catasto al foglio 124/e particellare 769 disposta con decreto del 27/07/1992 a favore del Comune di Alcamo.

NOTIFICA

L'anno 2010 il giorno _____ del mese di novembre, istanti Messana Francesco, Messana Caterina, Messana Vincenzo e Messana Egidio Pietro Maria, come sopra rappresentati e domiciliati, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Trapani Sezione distaccata di Alcamo ho notificato il superiore atto di citazione al Comune di Alcamo, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato per la carica presso la Casa Comunale di Alcamo mediante consegna di copia conforme all'originale a mani. nella [illegible]

[illegible]

Alcamo 1-12-2010

[illegible]

CORTE DI APPELLO DI PALERMO

COMPARSA CONCLUSIONALE

(R.G. 2624/2010 Sez. I^ Consigliere dott. Librino Guido – **1° termine)**

per il **COMUNE DI ALCAMO,** in persona del suo rappresentante legale pro-tempore Sindaco Dott. – Prof. Sebastiano Bonventre, rappresentato e difeso dall'avv. Silvana Maria Calvaruso (C.F. CLVSVN68P41A176P), giusta procura rilasciata a della comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliato in Palermo, presso lo studio dell'avvocato Maurizio Cannizzo, via Resuttana Colli n. 366 **- convenuto -**

CONTRO

MESSANA FRANCESCO, nato ad Alcamo il 09/11/1936;

MESSANA CATERINA, nata ad Alcamo il 18.09.1938;

MESSANA VINCENZO, nato ad Alcamo il 20.10.1940;

MESSANA EGIDIO PIETRO MARIA, nato ad Alcamo il 25.02.1945;

tutti rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Bambina, ed elettivamente domiciliati in Palermo via Marche n. 45 presso lo studio dell'avv. Rosanna Mangiapane, giusta procura rilasciata a margine dell'atto di citazione **- attori -**

FATTO E DIRITTO

Premesso tutto quanto dedotto, eccepito e richiamato nella comparsa di costituzione e risposta che qui deve intendersi integralmente ripetuta e trascritta, si rileva:

I motivi di ricorso per Cassazione sollevati dagli odierni attori, sono stati cinque, e di tali motivi la Suprema Corte ne ha accolto soltanto uno, ossia la mancata determinazione dell'indennità di occupazione temporanea disposta dal Comune di Alcamo con provvedimento del 27.07.1992.

Ed infatti la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17678/10, ritenendo

valido ed operante il provvedimento ablatorio del 27.07.1992 ha rimesso le parti dinnanzi a Codesta Corte di Appello per la determinazione dell'indennizzo per l'occupazione temporanea derivante dalla compressione del diritto dominicale cagionato dal provvedimento ablatorio. Tale indennità dovrebbe essere determinata per un periodo che va dal 27.07.1992 al 17.07.1996 sulla somma di €. 34.000,57.

Per come rilevato già nella comparsa di costituzione e risposta, la determinazione dell'importo dovuto è rimessa a Codesta Ecc.ma Corte di Appello. Tuttavia, e per come già fatto rilevare non è stata l'Amministrazione convenuta a contestare la liquidazione di tali importi, come non è sua responsabilità la circostanza che gli attori abbiano dovuto ricorrere in Cassazione per vedersi riconosciuto il diritto alla liquidazione. Pertanto, appare certamente ingiusto che oggi debba essere condannata a pagare tanto le spese di giudizio del ricorso in Cassazione tanto le spese legali inerenti il presente procedimento. Non solo, ma per come già rilevato, dei cinque motivi di ricorso proposti in Corte di Cassazione, i ricorrenti ne hanno visti accolti soltanto uno. Tale parziale accoglimento già solo per se stesso dovrebbe determinare una compensazione delle spese di lite nel giudizio svoltosi dinnanzi alla Corte di Cassazione.

Lo stesso principio dovrebbe determinare Codesta Corte di Appello a compensare le spese legali anche di questo giudizio, che si è reso necessario alla luce della nuova determinazione e ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di Cassazione, e non per colpevole inadempimento dell'odierna convenuta. Ed infatti, mai nel corso del giudizio di primo grado il Comune si era opposto al diritto ad ottenere il pagamento delle somme dovute per l'occupazione temporanea.

Per quanto sopra brevemente esposto, si chiede che

VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO

- accogliere le conclusioni tutte, così come formulate nella comparsa di costituzione e riposta e nel corso del giudizio;

- per l'effetto compensare le spese sia del giudizio di legittimità svoltosi dinnanzi alla Corte di Cassazione e conclusosi con la sentenza n. 17678/10, sia quelle del presente giudizio.

Salvis Juribus

Alcamo/Palermo, li 27.10.2014

Avv. Silvana Maria Caruso

300/2015

STUDIO LEGALE [illegible]
Avvocato [illegible]
Via [illegible] Pescara n. [illegible] (TP)
Tel. [illegible] Fax [illegible]
Pec [illegible]
Cod. Fiscale [illegible]

COPIA

CITTA DI ALCAMO
POSTA IN ARRIVO
Prot. n. 12916 del 20 MAR. 2015
Assegnata al Settore
Il Segretario Generale
Il 20 MAR. 2015

COMUNE DI ALCAMO
20 MAR 2015
SEGRETERIA

Sentenza N. 300
Anno 2015
Reg.gen. 2624/2010
Cron. N. 675
Rep.N. 341/15
In dec. il 16-7-2014
Decisa il 21-1-15
Dep. il 27-2-2015
OGGETTO:
[illegible]

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Palermo, I Sezione Civile, composta dai signori:

1)Dott.ROCCO CAMERATA SCOVAZZO — Presidente
2)Dott.GUIDO LIBRINO — Consigliere
3) Dott.CARMELO LOMBARDO — Consigliere

dei quali il secondo relatore ed estensore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2624/2010 R.G. di questa Corte di Appello, posta in decisione nell'udienza collegiale del giorno 16.07.2014 e promossa in questo grado

2611/2

DA

MESSANA FRANCESCO, nato ad Alcamo il 9.11.1936, c.f.: MSSFNC36S29A176N, residente in Heidenhei-Flamenwg 38, Germania;

Dott. Regina

Messana Caterina nata ad Alcamo il 18.09.1938, c.f.: MSSCRN38P58A176F residente in Palermo via Cristoforo Colombo n. 2/B;

Messana Vincenzo nato ad Alcamo il 20.10.1940, c.f.: MSSVCN40R20A176Z, residente in Alcamo via Ungheretti n. 6;

Messana Egidio Pietro Maria nata ad Alcamo il 25.2.1945, c.f.: MSSGPT45B25A176X residente in Alcamo via Porta Stella n. [illegible],

tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Andrea Bambina con studio in Alcamo via P.O. Pastore n. 59, domiciliato agli effetti del presente giudizio in Palermo, via Marche n. 45 presso lo studio dell'Avv. Rosanna Mangiapane, giusta procura a margine dell'atto di citazione.

APPELLANTE

CONTRO

COMUNE DI ALCAMO, c.f.: 80002630814, in persona del suo rappresentante legale pro-tempore Sindaco sig. Giacomo Scala, rappresentato e difeso dall'Avv. Silvana Maria Calvaruso, giusta procura rilasciata a margine del rpesente atto ed elettivamente domiciliato in Palermo, presso lo studi dell'Avvocato Maurizio Cannizzo, via Resuttana Colli n. 366

APPELLATO

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per gli Appellanti:

PIACCIA ALLA CORTE ECC.MA

Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa; determinare la indennità di occupazione temporanea spettante agli attori, per il periodo dal 27.7.1992 al 17.7.1996, relativamente all'immobile espropriato agli attori per cui è causa, da calcolarsi in base agli interessi legali sulla differenza tra la indennità di espropriazione già determinata dalla Corte di Appello di Palermo nella misura di E. 36.387,37; e la somma di E. 2.386,80 già depositata dal Comune di Alcamo e quindi sulla somma di E. 34.000,57; nonché determinare l'ammontare degli interessi legali su dette singole annualità di indennità di occupazione temporanea per il periodo dal 27.7.1992 alla data del deposito di detta indennità di occupazione temporanea presso la Cassa Depositi e Presitti di Trapani, nella cifra complessiva di E. 8.364,00

Condannare in conseguenza il Comune di Alcamo in persona del Sindaco pro tempore a depositare presso la Cassa Depositi e Prestiti di Trapani ed in favore di essi attori, la predetta indennità di occupazione temporanea nella detta misura di E. 13.600,00 salva diversa quantificazione da parte della Corte di Appello; nonché i predetti interessi legali su dette singole annualità di indennità di occupazione temporanea nella detta misura

pubblica utilità, posto che il termine ivi indicato per il completamento dei lavori era assolutamente indeterminato.

3. Avverso la sentenza proponevano ricorso per cassazione i Messana deducendo cinque motivi. La Suprema Corte, con sentenza del 10 giugno – 28 luglio 2010, rigettava il secondo motivo, che esaminava con precedenza (ribadendo che la dichiarazione di p.u. priva dell'indicazione dei termini relativi al compimento delle espropriazioni e dei lavori era inidonea a fare sorgere il potere espropriativo e ad affievolire il diritto soggettivo di proprietà sui beni espropriati).

Accoglieva invece il primo motivo di ricorso con il quale i Messana avevano lamentato che la Corte di Appello non avesse determinato l'indennità dovuta per l'occupazione disposta con provvedimento del 27 luglio 1992. Osservava al riguardo la Suprema Corte che, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, la dichiarazione di pubblica utilità che aveva preceduto il provvedimento di occupazione del 27 luglio 1992 era valida ed operante; e, pertanto, "*nessun vizio poteva essere attribuito al successivo decreto di occupazione d'urgenza del 27 luglio 1992*"; ne seguiva che "*la Corte di appello avrebbe dovuto liquidare ai Messana anche l'indennizzo per la compressione del loro diritto dominicale in conseguenza di detto provvedimento ablatorio*".

Assorbiti i restanti motivi del ricorso, la Suprema Corte cassava pertanto la sentenza impugnata e rinviava alla stessa Corte di Appello di Palermo per provvedere, in diversa composizione, alla

suddetta determinazione (oltre che alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità).

4. Con atto del primo dicembre 2010 Messana Francesco, Messana Caterina, Messana Vincenzo e Messana Egidio Pietro Maria convenivano avanti a questa Corte il Comune di Alcamo chiedendo la determinazione dell'indennità in questione alla stregua delle statuizioni della Suprema Corte.

Il Comune di Alcamo, costituitosi, ha chiesto che l'indennità per l'occupazione temporanea venisse determinata secondo le indicazioni della Corte Suprema; e che le spese del giudizio di legittimità venissero compensate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. Come accennato nella parte che precede, per quanto statuito dalla Suprema Corte nella sentenza sopra richiamata, questo giudice di rinvio è chiamato a liquidare l'indennità dovuta ai Messana per l'occupazione temporanea del loro fabbricato (preceduta da valida dichiarazione di pubblica utilità) dal 27 luglio 1992 al 17 luglio 1996 (allorché l'immobile venne restituito per costituire oggetto di altro procedimento espropriativo successivamente intrapreso).

6. La richiesta degli attori, secondo cui la indennità per l'occupazione temporanea va determinata con il criterio degli interessi legali sulla indennità di espropriazione del fabbricato (individuata dagli attori in euro 34.000,57), per ogni anno di occupazione, non è stata oggetto di specifica contestazione da parte del Comune convenuto e va senz'altro accolta, posto che

detto criterio è stato quello accolto da questa Cor. determinazione (divenuta definitiva) della indenn. occupazione relativa a periodo immediatamente successivo 17 luglio 1996) a quello qui considerato; affermandosi ne sentenza del 5 marzo – 11 giugno 2003 che l'indennità per l'occupazione temporanea veniva calcolata, appunto, "*con il criterio degli interessi legali sull'indennità d'espropriazione*".

Posto che, come detto, l'indennità di espropriazione del fabbricato è – nei limiti della domanda dei Messana – pari ad euro 34.000,57, l'indennità di occupazione temporanea, avuto riguardo al tasso di interesse legale del 10%, vigente nel periodo, è la seguente:

primo anno	(1992-1993)	euro	3.400,00
secondo anno	(1993-1994)	"	3.400,00
terzo anno	(1994-1995)	"	3.400,00
quarto anno	(1995-1996)	"	3.400,00
	totale	euro	13.600,00

Su dette somme sono dovuti gli interessi, sempre al tasso legale, dalla singola annualità all'attualità, secondo il seguente conteggio:

primo anno	(1992-1993)	euro	2.843,00
secondo anno	(1993-1994)	"	2.503,00
terzo anno	(1994-1995)	"	2.163,00
quarto anno	(1995-1996)	"	1,822,00
	totale	euro	9.331,00

7. In conclusione, l'indennità in questione è pari ad euro 22.931,00 (13.600,00 + 9.331,00); e il Comune di Alcamo va condannato a depositare presso la Cassa Depositi e Prestiti, detratto quanto eventualmente già versato per la stessa causale, la somma suddetta.

8. Quanto alle spese processuali, si ritiene equo compensare quelle del giudizio di legittimità giacché in questo il Comune non ha neppure spiegato difese. Il Comune va invece condannato al pagamento delle spese processuali relative a questo giudizio di rinvio, che si liquidano in euro 1.889,00 (di cui 540,00 per la fase studio, 439,00 per quella introduttiva e 910,00 per quella della decisione); oltre spese generali, Iva e C.P.A.

P.Q.M.

La Corte

Definitivamente pronunciando su rinvio disposto dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza del 10 giugno – 28 luglio 2010; Sentiti i Procuratori delle parti;

Condanna il Comune di Alcamo a depositare presso la Cassa Depositi e Prestiti, detratto quanto eventualmente già versato per la stessa causale, la somma di euro 22.931,00 (ventiduemilanovecentotrentuno/00) a titolo di indennità per l'occupazione dal 27 luglio 1992 al 17 luglio 1996 del fabbricato intestato ad Amodeo Marianna, sito in Alcamo, in catasto al foglio 124/E, particella 769;

Condanna il Comune di Alcamo al pagamento, in favore di Messana Francesco, Messana Caterina, Messana Vincenzo e

TRIB. TRAPANI
UFFICIALI GIUDIZIARI 2

1611/12

NOTIFICA

L'anno 2015 il giorno 20 del mese di marzo istanti Messana Francesco, Messana Caterina, Messana Vincenzo e Messana Egidio Pietro Maria, come sopra rappresentati e domiciliati, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Trapani ho notificato la superiore sentenza e contestuale atto di precetto al Comune di Alcamo, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato per la carica presso la Casa Comunale di Alcamo mediante consegna di copia conforme all'originale a mani della Sigra Crimi Catarina

nella qualità d'impiegato, ivi addetto alla ricezione degli atti tale qualificatosi.

Alcamo, li, 20/03/2015

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO
Aldo Bracia

. TRAPANI
CIALI GIUDIZIARI